



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LICATA
SEZIONE TECNICA
VIA LIBOTTI N. 9 – 92027 LICATA (AG) – TEL. 0922 774113
E-MAIL licata@guardiacostiera.it – SITO WEB www.guardiacostiera.it/licata

ORDINANZA

REGOLAMENTO DEL PORTO DI LICATA

Il Tenente di Vascello (CP), il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Licata:

VISTE:

- l'Ordinanza n° 12/2011 emanata in data 13.05.2011, relativa all'approvazione del Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili nel porto di Licata;
- l'Ordinanza n° 01/2011 emanata in data 09.02.2011, relativa all'obbligo di chiamata VHF in entrata/uscita dal porto di Licata delle unità da pesca appartenenti e non alla marineria locale;
- l'Ordinanza n° 02/2011 emanata in data 09.03.2011, relativa alla destinazione delle banchine e relativi specchi acquei per l'ormeggio di unità da pesca nel porto di Licata;
- l'Ordinanza n° 03/2011 emanata in data 23.03.2011, integrata con Ordinanza n° 07/2011 del 06.04.2011, relativa all'approvazione del regolamento del porticciolo turistico denominato "Marina di Cala del Sole";
- l'Ordinanza n° 04/2011 emanata in data 30.03.2011, relativa alla disciplina dello sbarco del tonno rosso nel porto di Licata e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n° 13/2011 emanata in data 04.07.2011, relativa alla disciplina della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n° 18/2011 emanata in data 17.10.2011, relativa alla disciplina dell'imbarco/sbarco, trasporto e movimentazione di merci pericolose nel porto di Licata;
- l'Ordinanza n° 20/2009 emanata in data 20.07.2009, relativa all'approvazione del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi all'interno del porto di Licata;
- l'Ordinanza n° 03/2008 emanata in data 06.02.2008, relativa alla destinazione dell'ormeggio per navi sottoposte a processi di sanificazione e/o quarantena;



- 22/1999 emanata in data 22.10.1999, relativa all'individuazione dei punti di sbarco del pescato all'interno del porto di Licata;
- l'Ordinanza n° 04/2012 emanata in data 28.03.2012, relativa all'approvazione del "Regolamento del Porto di Licata";
- l'Ordinanza n° 20/2014, emanata in data 17.10.2014, relativa alla modifica dell'art. 67 del Regolamento del porto di Licata (Ord. n° 04/2012 del 28.03.2012);
- l'Ordinanza n° 08/2015 emanata in data 20.05.2015, relativa all'integrazione del Regolamento del porto di Licata in ordine all'utilizzo per l'alaggio e varo delle unità del "Travel-Lift" o gru;
- l'Ordinanza n° 24/2015 emanata in data 17.11.2015, relativa all'approvazione del "Regolamento per la prevenzione degli incendi nel porto di Licata";
- l'Ordinanza n° 01/2019 emanata in data 22.01.2019, relativa alla circolazione stradale nell'area portuale di Licata;
- l'Ordinanza n° 03/2019 emanata in data 4.04.2019, relativa alla "destinazione degli accosti delle banchine pubbliche del porto di Licata";
- l'Ordinanza n° 01/2022 emanata in data 18.01.2022, relativa alla "Vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata";
- l'Ordinanza n° 02/2022 emanata in data 28.02.2022, relativa al "SISTEMA NMSW-PMIS (NATIONAL MARITIME SINGLE WINDOW – PORT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)";

VISTA la Legge n. 156 del 09.11.2021 che ha esteso la competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale al porto di Licata, formalizzata giusto verbale di consegna del 25.05.2022;

VISTA la Legge 28/1/1994, n° 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. h), nonché l'art. 8, comma 3, lett. m) della predetta Legge;

VISTO il Decreto n. 216 datato 26.07.2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, inerente "Presa Atto dell'applicazione al Porto Rifugio di Gela e al Porto Isola di Gela nonché al Porto di Licata del Regolamento approvato con Ordinanza n.15 del 05.11.2018 e ss.mm.ii. per l'esercizio delle attività di cui all'art.68 cod. nav.";

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, contenente il "Nuovo Codice della Strada", in particolare l'art. 6, comma 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO: il D.P.R. 16/12/1992, n 495, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO: il Dp. prot. N. 0049589 del 25.05.2011 di Maricogecap Rep. Il Uff. 2', con allegato il Dp. della Direzione Generale per i porti protocollo n. MINTRA/PORTI/6778 in data 11 maggio 2011 che ha evidenziato come la disciplina della circolazione stradale nei porti, che si basa su valutazioni di ordine tecnico operativo, non può che rientrare nell'alveo della sicurezza portuale e più specificatamente della polizia dei porti, e che pertanto



spetta allo stato la titolarità per tutte le realtà portuali indipendentemente dalle potestà gestorie;

VISTA: la Circolare n. 38 prot. n° A:TRA/PORTI /14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente autorità dello stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientra [a polizia dei porti e la sicurezza portuale;

RITENUTO:

- necessario raccogliere in un unico provvedimento tutte le disposizioni concernenti la navigazione, l'ormeggio, la sosta delle navi nella rada e nel porto di Licata, la circolazione stradale in ordine al riparto di competenza tra Autorità Marittima e Autorità di Sistema Portuale;
- aggiornare le norme di polizia marittima e portuale attualmente vigenti nell'ambito portuale di Licata nonché, in via analogica ed ove applicabile, negli altri sorgitori del Circondario Marittimo, in assenza di disposizioni specifiche riguardanti il singolo porto;

VISTE: tutte le normative di settore vigenti ed, in particolare, gli artt. 17, 30, 50, 62, 63, 64, 65, 81, 179, 180, 181, 1161, 1174, 1195 del Codice della Navigazione e 38, 39 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione del Regolamento)

E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento del Porto di Licata", allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

Il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/03/2023 ed abroga ogni disposizione in precedenza impartita alle materie in esso disciplinate, in contrasto con la presente Ordinanza.

Articolo 3

(Disposizioni finali, abrogazioni e sanzioni)

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le sottoelencate Ordinanze:

- n° 20/2009 emanata in data 20.07.2009;
- n° 04/2012 emanata in data 28.03.2012;
- n°08/2012 emanata in data 14.09.2012;
- n° 20/2014 emanata in data 17.10.2014;
- l'art. 6 dell'Ordinanza n° 08/2015 in data 20.05. 2015 è così modificato:

"a) chiunque intenda utilizzare l'area di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. g), dovrà presentare apposita istanza all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

b) i lavori, salvo diversa disciplina dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, dovranno essere eseguiti soltanto dal personale dei cantieri navali, ditte iscritte nei registri ex. art. 68 CN tenuto dall'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e imprese ex art. 16 L. 84/94;



c) è fatto obbligo al proprietario/armatore di comunicare all'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e all'Autorità Marittima la data di messa a mare dell'unità o, comunque, di rilascio dell'area occupata;

d) l'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e l'Autorità Marittima potranno, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità ovvero per l'espletamento di prioritari compiti d'isituto, disporre lo spostamento momentaneo o definitivo delle unità in attesa delle operazioni di alaggio e varo":

- n° 01/2019 emanata in data 22.01.2019;
- n° 3/2019 emanata in data 4.04.2019;
- n° 01/2022 emanata in data 18.01.2022;
- n°09/2019 emanata in data 22.01.2019;
- n°01/2022 emanata in data 18.01.2022.

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento saranno puniti a termine di legge.

I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:

- artt. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione, relativamente alle banchine operative del porto di Licata, ovvero:
 1. Darsena Commerciale: banchina commerciale e banchina Marinai d'Italia;
 2. Darsena Peschereccia: banchine Marianello Nord, Rampa, Ovest e Est.

In tutte le altre aree ricadenti nell'ambito portuale di Licata non operative (aree di sosta, strada di accesso alla spiaggia di Marianello, etc.), i trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi del "Nuovo Codice della Strada".

I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì assicurata mediante:

- a) Trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) Inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.licata.guardiacostiera.it alla voce "Ordinanze";
- d) Invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porto turistico, operatore ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Licata lì, data firma digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gabriele SERVIDIO



INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 – Campo ed ambito di applicazione	pag. 9
Art. 2 – Definizioni	pag. 9
Art. 3 – Destinazione dei moli e delle banchine	pag. 11
Art. 4 – Deroche	pag. 12
Art. 5 – Vigilanza sulle attività nei porti	pag. 12
Art. 6 – Pesca nei porti	pag. 12
Art. 7 – Divieti	pag. 12
Art. 8 – Divieto di eseguire riprese e rilievi	pag. 13
Art. 9 – Smaltimento rifiuti	pag. 13

TITOLO II

Della navigazione, ormeggio e sosta delle navi nella rada e nel porto di Licata

Capo I – Dell'ancoraggio in rada

Art. 10 – Accesso alle zone riservate all'ancoraggio	pag. 14
Art. 11 – Formalità di arrivo	pag. 15
Art. 12 – Sosta nei punti di fonda	pag. 15
Art. 13 – Divieti	pag. 16

Capo II – Della navigazione, ormeggio e sosta delle navi nel porto di Licata

Art. 14 – Ingresso ed uscita dal porto di Licata	pag. 17
Art. 15 – Velocità di sicurezza	pag. 17
Art. 16 – Navigazione e movimento	pag. 17
Art. 17 – Ordine di precedenza	pag. 18
Art. 18 – Utilizzo di moli e banchine	pag. 19
Art. 19 – Richiesta di ingresso ed accosto	pag. 19
Art. 20 – Obblighi durante la navigazione nel porto	pag. 20
Art. 21 – Obblighi durante la sosta in porto	pag. 21
Art. 22 – Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta	pag. 23
Art. 23 – Navi in disarmo	pag. 23
Art. 24 – Lavori a bordo di navi in sosta nel porto	pag. 25
Art. 25 – Norme per la prevenzione degli incendi	pag. 25
Art. 26 – Operazioni rifornimento combustibili	pag. 25



Capo III - Norme particolari per le unità passeggeri

Art. 27 - Obblighi per le navi passeggeri in entrata ed uscita dal porto	pag. 26
--	---------

Capo IV – Delle operazioni portuali ed del deposito di merci in banchina

Art. 28 – Operazioni portuali	pag. 28
Art. 29 – Pulizia portuale	pag. 28
Art. 30 – Istanza per la sosta temporanea merci e materiali in banchina	pag. 28
Art. 31 – Sosta temporanea di unità alate	pag. 28
Art. 32 – Divieto di deposito	pag. 29

Capo V - Della Navigazione, ormeggio e sosta delle navi nella Darsena Marianello del porto di Licata

Art. 33 - Disposizioni generali	pag. 30
Art. 34 - Modalità di ormeggio	pag. 30
Art. 35 - Divieti	pag. 30
Art. 36 - Doveri dei comandanti/conducenti delle unità	pag. 31
Art. 37 - Sosta dei carrelli	pag. 31
Art. 38 - Lavori con fiamma	pag. 31

Capo VI – Dei servizi tecnico-nautici

Art. 39 – Servizio di pilotaggio	pag. 32
Art. 40 – Servizio di ormeggio	pag. 32
Art. 41 – Servizio integrativo antincendio	pag. 32
Art. 42 – Servizio raccolta rifiuti	pag. 32
Art. 43 – Servizio di rifornimento idrico – Servizio di bunkeraggio	pag. 32

Capo VII – Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta delle unità da pesca nel porto di Licata

Art. 44 – Navigazione e sosta	pag. 33
Art. 45 – Navigazione nel porto	pag. 34
Art. 46 – Ormeggio	pag. 34
Art. 47 – Obblighi durante la sosta in porto	pag. 34
Art. 48 – Punti di sbarco del pescato	pag. 35
Art. 49 – Divieti	pag. 35
Art. 50 – Motopescherecci in disarmo	pag. 35
Art. 51 – Lavoro a bordo dei motopescherecci	pag. 35
Art. 52 – Deposito temporaneo di reti in ambito portuale	pag.36



Capo VIII – Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta delle unità da diporto nel porto di Licata

Art. 53 – Navigazione nel porto	pag. 37
Art. 54 – Ormeggio	pag. 37
Art. 55 – Obblighi durante la sosta nel porto	pag. 37
Art. 56 – Divieti	pag. 38

TITOLO III Della circolazione stradale nel porto di Licata

Capo I – Disposizioni generali

Art. 57 – Campo di applicazione	pag. 39
---------------------------------	---------

Capo II – Dell'accesso in porto

Art. 58 – Accesso alle aree portuali	pag. 40
--------------------------------------	---------

Capo III – Della circolazione

Art. 59 – Regolamentazione della circolazione veicolare	pag. 41
Art. 60 – Limiti di velocità	pag. 50
Art. 61 – Particolari categorie di veicoli	pag. 50
Art. 62 – Zone di sosta	pag. 52
Art. 63 – Segnali verticali ed orizzontali	pag. 53
Art. 64 – Divieti	pag. 54
Art. 65 – Del comportamento dei pedoni	pag. 54
Art. 66 – Disposizioni particolari	pag. 55
Art. 67 – Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale	pag. 56



TITOLO IV

Dell'alaggio e varo

Art. 68 – Alaggio e varo	pag. 57
Art. 69 – Esenzioni	pag. 57
Art. 70 – Norme per l'alaggio ed il varo di unità presso i cantieri	pag. 57
Art. 71 – Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo autogrù	pag. 58

ALLEGATI

Allegato 1 - Il porto di Licata	pag. 61
Allegato 2 - Porto di Licata - Darsena diportistica	pag. 62
Allegato 3 - Porto di Licata - Darsena commerciale	pag. 63
Allegato 4 - Porto di Licata - Darsena peschereccia	pag. 64
Allegato 5 - Aree di sosta veicolare	pag. 65
Allegato 6 – Modello istanza richiesta disarmo	pag. 66
Allegato 7 – Facsimile autorizzazione disarmo	pag. 67
Allegato 8 - Dichiarazione di alaggio unità in cantiere	pag. 70
Allegato 9 - Istanza di alaggio e varo unità in banchina/scalo di alaggio	Pag. 71



TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo ed ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nell'ambito del porto di Licata e più in particolare con riferimento alle darsene denominate "Commerciale" e "Marianello", come meglio di seguito individuate, e disciplina:

- a) la navigazione, gli ormeggi e la sosta delle navi e dei galleggianti nell'ambito del porto di Licata;
- b) la circolazione veicolare e pedonale nell'ambito del porto di Licata (per quanto di competenza dell'Autorità Marittima fermo restando le attribuzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale);
- c) l'alaggio ed il varo di unità navali nel Circondario Marittimo di Licata.

Per quel che concerne la darsena "Diportistica", essendo la stessa interamente affidata in concessione a Ditta privata, trova applicazione il relativo "Regolamento" approvato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata con Ordinanza n° 03/2011 del 23/03/2011.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a) **Autorità Marittima:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata;
- b) **Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale:** ente pubblico di personalità giuridica che amministra un sistema di uno o più porti di rilevanza internazionale o nazionale. Ha, tra gli scopi istituzionali, la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale. Rappresenta i porti di sua competenza in tutto il mondo. Tale ente, con il nome originario di autorità portuale, è stato istituito in Italia con la legge del 28 gennaio 1994 n. 84 nell'ambito del riassetto della legislazione in materia portuale. Il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 sulla "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994", ha rivoluzionato il panorama delle autorità portuali per rilanciare il sistema portuale italiano (AdSP).
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale gestisce e coordina i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, Licata e Gela;
- c) **Circondario Marittimo:** la giurisdizione dell'Ufficio Circondariale



Regolamento del Porto

Marittimo di Licata ricadente sul tratto di costa, le acque interne alla linea di base e l'antistante mare territoriale, compreso tra la località denominata "Le due rocche - Falconara" e la "Foce del fiume Naro";

- d) **Porto di Licata:** è delimitato dalle due dighe foranee di levante e di ponente e presenta, al proprio interno, tre distinte darsene rispettivamente destinate al traffico commerciale (comunemente denominata "Darsena Marinai d'Italia"), al traffico peschereccio (comunemente denominata "Darsena di Marianello") ed al traffico diportistico (comunemente denominata "Darsena di Giummarella"), così come meglio individuati nello stralcio cartografico allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento **(ALLEGATO 1)**. Fanno, altresì, parte del porto di Licata tutti gli altri ambiti portuali esterni alle darsene ma ricompresi all'interno delle dighe foranee, che possono essere destinati a tutti i pubblici usi del mare;
- e) **Darsena diportistica di Licata:** specchio acqueo compreso all'interno delle dighe foranee e delimitato ad est dalla diga foranea di levante e ad ovest dalla banchina interna della darsena commerciale **(ALLEGATO 2)**.
- f) **Darsena commerciale di Licata:** specchio acqueo delimitato e compreso tra il porto turistico ed il porto peschereccio, fino alla congiungente tra i fanali verde e rosso posizionati nella parte terminale dei moli interni. Oltre la banchina commerciale, dove risulta ubicata l'area di security, costituiscono infrastrutture del porto commerciale: il molo sud, comunemente denominato "Cuore di Gesù", la banchina di nord-est dove insiste anche la banchina militare dei mezzi della Guardia Costiera, la banchina denominata "Marinai d'Italia" (ivi incluso il bacino di alaggio e varo ed il piazzale retrostante) il molo ovest, che confina con il porto peschereccio, ed, infine, la zona cantieristica, ubicata a nord ovest della darsena **(ALLEGATO 3)**;
- g) **Port Facility internazionale:** coincide con il perimetro recintato della Banchina commerciale, ubicata all'interno della Darsena Centrale del porto;
- h) **Banchina commerciale, ubicata all'interno della Darsena Centrale del porto Darsena peschereccia di Licata:** specchio acqueo delimitato e compreso tra il molo ovest del porto commerciale, ad est, la diga foranea di ponente ad ovest, la banchina nord, ove risulta presente lo scalo pubblico di alaggio e varo, ed il pennello della banchina militare, a sud. Oltre alle banchine presenti sui moli perimetrali, fa parte della darsena peschereccia anche il piazzale retrostante la banchina nord, ove risulta ubicato il mercato ittico **(ALLEGATO 4)**;



- i) **navi e galleggianti:** le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione;
- j) **navi di linea:** navi passeggeri o merci che effettuano scali con frequenza e con itinerari prestabiliti ed adeguatamente pubblicizzati;
- k) **unità da diporto:** le unità come definite dal D.lgs. n. 171/2005 e successive modifiche;
- l) **unità da pesca:** le unità destinate alla pesca professionale;
- m) **operazioni portuali:** le operazioni di carico e scarico merci come definite dalla L. n. 84/'94 e SS. mm. ii.;
- n) **servizi tecnico-nautici:** rimorchiatori, piloti, ormeggiatori, battellieri.

Articolo 3

Destinazione dei moli e delle banchine

Nell'ambito del porto di Licata le banchine e moli portuali, salvo diversa disciplina dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, hanno, di massima, le seguenti destinazioni:

Darsena Commerciale:

- a) Banchina commerciale: naviglio mercantile, unità da pesca che non possono fare ingresso nella Darsena "Marianello" per le caratteristiche tecniche/strutturali, unità passeggeri, unità mercantili sottoposte a processi di Sanificazione e/o quarantena in caso di sospetta sussistenza di rischio per la sanità pubblica;
- b) Banchina Port Facility internazionale: naviglio mercantile soggetto all'ISPS – International Ship Port Security Code; detta banchina coincide con il perimetro recintato della Banchina commerciale, ubicata all'interno della Darsena Centrale del porto;
- c) Banchina "Marinai d'Italia": unità mercantili sottoposte a processi di Sanificazione e/o quarantena in caso di sospetta sussistenza di rischio per la sanità pubblica, unità da pesca, unità in attesa di interventi presso i cantieri navali;
- d) Banchina Militare: naviglio militare e di Stato;

Darsena diportistica :

- e) unità da diporto;

Darsena "Marianello" :

- f) banchina nord ed ovest: unità da pesca;
- g) banchina est: unità da pesca e, per la parte terminale della stessa a sud;
- h) banchina sud militare: naviglio militare e di Stato

Per quel che concerne le porzioni di banchina ove insistono i distributori di carburante, ubicati sia nella darsena commerciale che in quella di "Marianello", in linea di massima e fatte salve eventuali disposizioni all'uopo impartite



dall'Autorità Marittima nonché le norme contenute in seno all'ordinanza n° 12/2011, per ragioni di sicurezza, anche quando non risultano in corso operazioni di bunkeraggio, vige il divieto di ormeggio entro un raggio di 25 metri dal luogo ove risultano posizionate le colonnine di erogazione. E' fatto obbligo, a carico dei rispettivi concessionari ed in linea a quanto previsto dai relativi titoli, assicurare la vigilanza nei tratti di banchina in concessione.

Articolo 4 **Deroghe**

L'Autorità Marittima, per sopravvenute esigenze, può derogare, con provvedimento discrezionale motivato, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 5 **Vigilanza sulle attività nei porti**

Nel porto di Licata l'esercizio di qualsiasi attività è subordinato all'iscrizione delle società/ditte interessate nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale od al rilascio di specifica autorizzazione/concessione demaniale al riguardo.

Nel porto commerciale di Licata è vietata la vendita in forma itinerante di qualsiasi merce.

Articolo 6 **Pesca nei porti**

Per i profili connessi alla sicurezza della navigazione ed alla sicurezza portuale, lungo le banchine, negli specchi acquei all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Licata e per un raggio di 500 mt. dall'imboccatura principale dei porti, è vietato l'esercizio della pesca, di qualsiasi tipo sia essa sportiva, turistica o professionale, senza l'autorizzazione del Comandante del porto.

Analogo divieto vige all'esterno delle opere foranee dei porti, ove risulta vietata la pesca, di qualsiasi tipo essa sia, negli specchi acquei compresi tra le opere foranee stesse e sino ad una distanza di 200 metri verso il mare aperto.

Articolo 7 **Divieti**

Nei porti del Circondario Marittimo di Licata e nei relativi canali di accesso, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, vige il divieto di:

- a) effettuare sci nautico ed attività similari;



Regolamento del Porto

- b) procedere al recupero di oggetti sommersi con rampini e/o artificisimili;
- c) utilizzare armi da fuoco, nonché sparare razzi;
- d) effettuare il lavaggio e/o lavori di manutenzione a bordo delle unitànavali;
- e) effettuare la balneazione;
- f) effettuare attività per le quali è prevista l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione senza la preventiva iscrizione o specifica autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- g) rimanere alla fonda nella rada od all'interno del bacino portuale, ivi inclusi tutti gli specchi acquei interni alle darsene;
- h) navigare a vela, ad eccezione delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione velica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio e/o pericolo al traffico portuale;
- i) avvicinarsi alle unità militari di qualsiasi nazionalità, a meno di 50 metri se ormeggiate e a meno di 300 metri se alla fonda, ad eccezionedi:
 - piloti od altri addetti ai servizi tecnico-nautici per necessitàdell'unità militare;
 - personale delle Capitanerie di Porto o di altra Forza Armata o diPolizia;
- j) mantenere l'apparecchiatura radar in funzione se ormeggiati;

Articolo 8

Divieto di eseguire riprese e rilievi

E' fatto divieto a chiunque di eseguire riprese fotografiche e cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere (a vista, geodetici, fotogrammetrici, idrografici, ect..), riguardanti il porto di Licata ed i porti ed approdi del Circondario Marittimo, nonché gli immobili e le opere militari, senza preventiva autorizzazione.

Articolo 9

Smaltimento rifiuti

Nei porti ed approdi del Circondario Marittimo di Licata è vietato tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi mercantili, unità da pesca e da diporto, nonché gettarli negli ambienti terrestri ed acquei dei porti/approdi medesimi.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere conferiti con l'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti.

E' vietato il deposito di rifiuti come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006 in tutto l'ambito portuale di Licata. In particolare, gli oli e le batterie esauste devono essere conferiti ai rispettivi Consorzi obbligatori, ovvero travasati negli appositi contenitori per il successivo smaltimento.



TITOLO II

Della navigazione, ormeggio e sosta delle navi nella rada e nel porto di Licata

Capo I Dell'ancoraggio in rada

Articolo 10 Accesso alle zone riservate all'ancoraggio

Le navi ed i galleggianti in attesa di ormeggiare all'interno del porto di Licata, ovvero in temporanea sosta, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, hanno l'obbligo di ancorarsi all'interno della rada di Licata come definita dal precedente articolo 2. I previsti punti di fonda ove le unità mercantili, previa autorizzazione, potranno ormeggiare sono di seguito riportati:

1. Unità Mercantili in genere:

- a. Lat.: 37° 05'.3 Nord
Long.: 013° 57'.9 Est
- b. Lat.: 37° 04'.7 Nord
Long.: 013° 57'.9 Est
- c. Lat.: 37° 04'.2 Nord
Long.: 013° 57'.9 Est
- d. Lat.: 37° 05'.3 Nord
Long.: 013° 59'.0 Nord
- e. Lat.: 37° 05'.0 Nord
Long.: 013° 59'.4 Est

2. Unità mercantili adibite al trasporto di merci pericolose:

- a. Lat.: 37° 05'.0 Nord
Long.: 013° 55'.5 Est
- b. Lat.: 37° 05'.3 Nord
Long.: 013° 55'.1 Est
- c. Lat.: 37° 05'.3 Nord
Long.: 013° 54'.3 Est

Le navi ed i galleggianti diretti alla suddetta rada devono comunicare, a mezzo VHF, con chiamata sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz), alla Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata ed alla stazione dei Piloti, con almeno 30 minuti di anticipo, i seguenti dati:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- c) porto di provenienza e porto di destinazione;
- d) tipo e quantità del carico a bordo (se vuota dovrà essere comunicato



- l'ultimo carico trasportato);
- e) ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- f) numero delle persone presenti a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri;
- g) motivo dell'ancoraggio;
- h) eventuali anomalie e/o deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

Successivamente alla suddetta comunicazione, ed in relazione alla tipologia di unità, al carico trasportato ed al motivo della richiesta di ormeggio in rada, l'Autorità Marittima procederà ad assegnare un punto di fonda, a mezzo delle indicazioni delle coordinate nautiche del predetto punto.

Similmente, le unità che intendono lasciare la rada dovranno comunicare all'Autorità Marittima le seguenti notizie:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) ora di partenza;
- c) numero delle persone presenti a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri;
- d) porto di destinazione e G.D.O. di arrivo;
- e) velocità e rotta.

E' facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto opportuno, disporre movimenti delle unità alla fonda.

Articolo 11 **Formalità di arrivo**

Le pratiche di arrivo per le unità che sostino alla fonda, in attesa di ormeggio alle banchine del porto di Licata, dovranno essere espletate attraverso il sistema "SISTEMA NMSW-PMIS" (vedasi l'Ordinanza n° 02/2022 di Circomare Licata, emanata in data 28.02.2022) salvo casi di forza maggiore, entro le 24 ore successive all'arrivo ma, comunque, prima dell'inizio delle operazioni portuali.

Articolo 12 **Sosta nei punti di fonda**

Le navi ed i galleggianti alla fonda devono mantenere per tutto il periodo l'assetto di navigazione ed inoltre:

- a) mantenere un efficace servizio di guardia da rafforzare in caso di avverse condizioni;
- b) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- c) mostrare fanali e segnali prescritti dalla Colreg '72, integrati nel caso di navi cisterna o che trasportino merci pericolose, dalla bandiera



- rossa "bravo" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile per 360°;
- d) emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici previsti dalla Colreg '72;
 - e) mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz);
 - f) comunicare all'Autorità Marittima il punto di fonda ogni 3 ore;
 - g) i galleggianti e le unità non autopropulse essere assistiti da 1 o più rimorchiatori idonei, che devono permanere a distanza adeguata, che consenta di intervenire efficacemente e tempestivamente in caso di emergenza; pari obbligo è imposto a tutte le navi qualora abbiano, per qualsiasi motivo, propulsori e/o mezzo di governo inutilizzabili od inefficienti;
 - h) informare la stazione dei Piloti dell'arrivo e della partenza dal punto di fonda.

È facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto opportuno, disporre l'invio di rimorchiatori in assistenza di navi e galleggianti alla fonda.

Non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione/nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, lavori di manutenzione a bordo delle navi alla fonda. Potranno essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza della nave, o da non comportare pericoli di inquinamento.

Articolo 13

Divieti

Nei punti indicati all'art. 10 è vietato il transito delle unità da diporto, l'esercizio della pesca e qualsiasi attività di superficie o subacquea che sia d'intralcio all'ancoraggio delle navi.

È vietato a tutte le unità di avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi in manovra od alla fonda.

È fatto divieto di dare fondo all'ancora in zone diverse da quelle indicate nel presente Regolamento fatta salva eventuale autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo le unità militari e delle Forze di Polizia, i mezzi dei servizi tecnico-nautici nonché quelli destinati a particolari attività espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.



Capo II

Della navigazione, ormeggio e sosta delle navi nel porto di Licata

Articolo 14

Ingresso ed uscita dal porto di Licata

L'entrata e l'uscita dall'imboccatura principale del porto di Licata deve avvenire nel pieno rispetto del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 1972).

Il Comandante della nave che si appresta per l'ingresso/uscita in/dal porto deve comunicare almeno 15 minuti prima via VHF canale 16 all'Autorità Marittima, i relativi pescaggi.

E' vietato a qualunque unità di ancorarsi e/o sostare in un raggio di 0,5 miglia dall'imboccatura del porto di Licata.

Nella zona di mare prospiciente l'imboccatura del porto di Licata, rispettivamente per un raggio di 0,5 miglia marine, a partire dalle estremità del canale e dai fanali rosso e verde, non sono consentite attività marittime che possano contrastare il sicuro approdo delle navi, quali: regate veliche, gare di pesca, sparo fuochi, attività balneari, attività di sci nautico, windsurf, kitesurf, paracadutismo ascensionale, attività subacquee sportive e/o professionali nonché qualsiasi altra ulteriore attività collegata con l'uso del mare incompatibile con la destinazione operativo-funzionale di tali specchi acquei e non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Articolo 15

Velocità di sicurezza

Ogni nave in transito, in entrata od uscita dal bacino portuale deve procedere a velocità inferiore a 3 nodi o, comunque tale, da poter manovrare in maniera appropriata e da non creare moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale e/o creare danni ad altre unità presenti in porto.

Articolo 16

Navigazione e movimento

La navigazione negli specchi acquei del porto di Licata è consentita in condizioni meteo marine e di visibilità assicurate e ritenute idonee dal Comandante responsabile dell'unità per garantire la sicurezza dell'equipaggio, della nave e dell'eventuale carico trasportato.

In qualsiasi momento l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, qualora



ricorrano contingenti situazioni connesse alla sicurezza portuale e della navigazione, intesa nella sua ampia accezione, ovvero qualora le condizioni meteomarine od altri impedimenti dovessero rendere insicuro il movimento, potrà disporre di lasciare e/o cambiare accosto o sospendere il movimento delle navi.

In virtù di quanto previsto al comma precedente, le navi devono osservare l'ascolto radio VHF sui canali 16 e 10 anche durante la sosta in banchina.

Articolo 17 **Ordine di precedenza**

La precedenza per l'accosto in banchina, salvo diversa regolamentazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, è data dall'ordine d'arrivo all'imboccatura del porto, con nave alla fonda che abbia dato comunicazione alla sala operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata (via VHF canale 16) dell'avvenuto ancoraggio.

La precedenza per le navi in uscita è data dal criterio dell'orario di effettuazione dei servizi tecnico nautici, come indicato nella relativa richiesta da presentarsi all'Autorità Marittima con almeno 1 ora di anticipo. In caso di richiesta di effettuazione di servizi di disormeggio contemporanea per più navi, la precedenza è data dai criteri di cui al comma successivo.

Nel caso di contemporaneità di ancoraggio in rada ovvero di richiesta di effettuazione di servizi di disormeggio contemporanea per più navi è stabilito il seguente ordine di precedenza in ingresso od uscita:

1. navi che trasportano merci pericolose in uscita;
2. navi passeggeri di linea in uscita;
3. navi passeggeri di linea in entrata;
4. navi passeggeri non di linea in uscita;
5. navi passeggeri non di linea in entrata;
6. navi da carico di linea in uscita;
7. navi da carico di linea in entrata;
8. navi da carico non di linea in uscita;
9. navi da carico non di linea in entrata;
10. navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
11. navi dirette ai cantieri navali per lavori od in movimento tra le banchine per motivi diversi dalle operazioni commerciali;
12. navi che trasportano merci pericolose in entrata.

Nel caso in cui navi della stessa tipologia richiedano effettuazione contemporanea di servizi di disormeggio, la precedenza è data alla nave che ha ricevuto per prima le spedizioni ex art. 181 Cod. Nav.

L'Autorità Marittima, per esigenze di carattere operativo o di sicurezza della navigazione, può variare il presente ordine di precedenza.



Articolo 18

Utilizzo di moli e banchine

I fondali del porto di Licata non sono rilevati e, pertanto, ai fini della sicurezza portuale ai moli ed alle banchine indicate nell'art. 4 è consentito l'accosto e l'ormeggio alle unità mercantili, la valutazione circa l'idoneità del posto di ormeggio assegnato in relazione al pescaggio dell'unità è demandata al rispettivo Comandante/Conducente sulla scorta dei dati forniti dagli strumenti di bordo.

Attesa la presenza nella banchina commerciale di impianti di distribuzione fissa di carburante, è ammesso, con il rispetto delle distanze minime prescritte dal Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili, approvato con Ord. n. 12/2011 del 13/05/2011, l'ormeggio di unità mercantili e da pesca per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio e nel rispetto delle disposizioni in materia di security.

Articolo 19

Richiesta di ingresso ed accosto

Tutte le navi potranno fare ingresso e navigare all'interno del porto di Licata al solo fine di raggiungere, lasciare o cambiare gli accosti, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, previo espletamento delle formalità attraverso "SISTEMA NMSW-PMIS".

Nelle more della redazione del relativo Regolamento da parte dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale che disciplini l'utilizzo degli accosti pubblici presso il porto di Licata, l'assolvimento delle formalità ex art. 179 e seg. del Cod. Nav. presso l'Autorità Marittima saranno adempiute solo attraverso il portale "SISTEMA NMSW-PMIS".

In seguito alla redazione del Relativo regolamento di cui al precedente paragrafo, in ogni caso l'ingresso, l'uscita ed il cambio degli accosti devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, previo parere tecnico rilasciato dall'Autorità Marittima (art. 59 Reg. Cod. Nav e art. 14 L.84/1994 e s.m.i.) e successivamente potranno essere espletate le formalità attraverso portale "SISTEMA NMSW-PMIS". Detta autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse e/o di sicurezza marittima e portuale.

Tutte le navi sono tenute a comunicare alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima l'orario effettivo di entrata od uscita dal porto.

L'armatore o l'agente marittimo raccomandatario delle unità battenti bandiera italiana ed estera in arrivo nel porto di Licata deve presentare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale istanza al fine di ottenere l'autorizzazione all'accosto pubblico nel porto di Licata, come disciplinato da specifico regolamento emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17, gli accosti vengono



assegnati secondo la priorità di arrivo, acquisita con il completamento dell'ancoraggio della nave in rada.

Sulla base di istanze motivate e/o di accordi tra armatori, l'Autorità Marittima e Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, valutate le prioritarie ragioni di sicurezza portuale o di operatività delle banchine, potrà derogare alle disposizioni del presente articolo.

In tal caso, le maggiori spese consequenziali saranno poste a carico della nave beneficiaria e/o richiedente.

Alle ore 14:00 di ogni giorno la situazione degli ormeggi, dei movimenti e partenze diviene definitiva e sarà valida fino alle ore 08:00 del giorno successivo.

La situazione degli ormeggi del fine settimana (dalle ore 14:00 del venerdì, alle ore 08:00 del lunedì successivo), viene definita alle ore 14:00 del venerdì.

Articolo 20

Obblighi durante la navigazione nel porto

Durante la navigazione nell'ambito portuale le navi dovranno:

- a) tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;
- b) procedere ad una velocità di sicurezza adeguata ai sensi dell'art. 15;
- c) adottare tutte le misure previste dalla COLREG '72;
- d) in caso di nebbia o di scarsa visibilità, segnalare la propria presenza con i segnali acustici regolamentari prescritti;
- e) mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 10 VHF/FM.



Articolo 21

Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta in porto, tutte le navi devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre navi;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici e di numero sufficiente) nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante la carica/scarica della nave;
- c) nel caso di ormeggio di punta (andana), avere, di regola, due ancore in mare e, di poppa, cavi di numero e resistenza adeguati;
- d) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- e) appennellare i cavi di rimorchio poppa-prora per eventuali manovre di emergenza;
- f) tenere a bordo personale minimo per consentire la manovra di disormeggio in urgenza;
- g) tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- h) evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito od in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- i) mantenere l'ascolto radio continuativo sui canali VHF 16 e 10;
- j) apporre apposita segnaletica diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio e le attrezzature di bordo occupino il lato di banchina in modo tale da costituire pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- k) tenere le imbarcazioni, scale, pennoni, picchi/bighi di carico, gru od altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina;
- l) disporre un servizio di guardia sullo scalandrone al fine di vigilare che a bordo non salga personale estraneo o non espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- m) attivare punti luce addizionali nel lato prospiciente la banchina ed illuminare sufficientemente la zona dello scalandrone;
- n) non ammettere l'accesso né la discesa di alcuno fino al rilascio della libera pratica sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria, concessa anche via radio;
- o) tenere disattivati i radar di bordo;
- p) evitare di effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento; le richieste in tal senso possono essere valutate ed eventualmente autorizzate di volta in volta dall'Autorità Marittima.



Le navi all'ormeggio non possono spostarsi lungo la banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell'Autorità Marittima.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, per ragioni di sicurezza portuale e marittima, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle strutture portuali. Potrà ordinare, altresì, l'utilizzo di idonei rimorchiatori.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del presente comma, verranno addebitate all'armatore della nave destinataria del provvedimento d'ufficio.

Qualsiasi nave che arrechi danni alle opere, arredi e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, è tenuta a darne immediato avviso alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni, senza lasciare il porto prima del completamento degli stessi.

L'obbligo di cui al comma precedente ricade in capo ai servizi tecnico-nautici nel caso in cui i suddetti eventi si verifichino in occasione della propria prestazione.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa del medesimo Ufficio Circondariale, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.



Articolo 22

Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto

A bordo delle navi in sosta nel porto di Licata devono essere sempre presenti le aliquote minime d'equipaggio, ritenute - a discrezione del Comandante della nave - sufficienti a garantire che la nave sia sempre pronta a muovere, nonché a mantenere sempre in efficienza gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione e la lotta agli incendi.

Le navi dotate di squadra antincendio hanno l'obbligo di mantenere un terzo dei componenti della squadra a bordo e pronti per ogni evenienza.

Per i galleggianti dovranno essere prontamente reperibili almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale. Al tal fine, il Comando di bordo dovrà produrre all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata i nominativi ed i recapiti telefonici del personale reperibile.

L'Autorità Marittima ha facoltà di disporre qualsiasi provvedimento connesso alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali. Le navi non munite di apprestamenti logistici per l'equipaggio, al fine di essere sempre pronte a muovere su ordine dell'Autorità Marittima, produrranno all'Ufficio Circondariale Marittimo formale comunicazione contenente i domicili del personale di cui al comma precedente ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave destinataria del provvedimento medesimo.

Articolo 23

Navi in disarmo

Presso le banchine operative del Porto di Licata è vietata la sosta di navi in disarmo, salvo provvedimenti di giustizia od autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, con obbligo - in tali casi - di predisporre un adeguato servizio di custodia e/o guardiania.

- a) Il proprietario/armatore iscritte matricole, nei RR. NN. MM. & GG. e galleggianti e nei Registri delle navi da diporto, per poter disarmare dette unità nel porto di Licata deve presentare apposita istanza (ALLEGATO 6) alla locale Autorità Marittima, proponendo il/i nominativo/i del/i marittimo/i addetti al servizio di guardiania a bordo;
- b) l'Autorità Marittima autorizzerà il disarmo (ALLEGATO 7) solo nel caso in cui vi sarà disponibilità d'ormeggio previo parere positivo da parte dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, assegnerà il posto d'ormeggio che potrà essere modificato durante il periodo di disarmo al fine di assicurare l'operatività portuale;
- c) il servizio di guardiania a bordo delle navi di cui ai precedenti punti, dovrà



essere assicurato a mezzo di personale marittimo qualificato;

- d) l'Autorità Marittima stabilirà, di volta in volta, il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo di ciascuna unità, precisando altresì la qualifica;
- e) ai fini della sicurezza della navigazione, i guardiani a bordo delle navi in disarmo dovranno frequentemente controllare gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità e ispezionare tutti i locali interni al fine di accertare eventuali situazioni anomale (principio d'incendio, infiltrazioni d'acqua, ecc.);
- f) sulle unità in disarmo è fatto divieto assoluto di eseguire qualsiasi tipo di lavoro senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;
- g) il proprietario (armatore della nave in disarmo dovrà provvedere a fornire al guardiano il proprio recapito telefonico, nonché il recapito telefonico del personale che dovrà facilmente reperire nei casi di emergenza. Detti recapiti telefonici dovranno essere portati a conoscenza anche dell'A.M.
- h) il/i guardiano/i di navi in disarmo dovrà/dovranno segnalare immediatamente all'A.M. qualsiasi circostanza che possa compromettere lo stato di sicurezza della nave;
- i) il/i guardiano/i dovrà/dovranno annotare, con cadenza giornaliera, su apposito quaderno le ispezioni ed i controlli di cui alla precedente lettera e). Detto registro dovrà essere vidimato dall'A.M. e su di esse saranno annotati i nominativi dei guardiani, dell'armatore e di altro personale utile in caso di emergenza con i rispettivi recapiti telefonici;
- j) le disposizioni dalla lettera a) alla lettera i) si applicano anche alle navi in disarmo ormeggiate presso i Cantieri Navali ma non tirate a secco;
- k) all'atto della presentazione dell'istanza di cui alla lettera a), dovranno essere consegnate all'Autorità Marittima tutte le carte ed i documenti di bordo, ivi comprese, per le unità da pesca, la licenza/autorizzazione per la pesca ed il libretto di controllo carburante;
- l) della consegna di quanto sopra, l'autorità Marittima redigerà apposito processo verbale di cui copia conforme sarà consegnata al richiedente il disarmo;
- m) le disposizioni dalla lettera k e l si applicano anche per le unità in disarmo presso i Cantieri Navali anche se tirati a secco;
- n) Le carte, i documenti e quant'altro consegnato di cui al presente articolo saranno riconsegnate solo quando l'unità sarà convenientemente armata ed equipaggiata, sottoposta a visita occasionale quando previsto dall'art. 27 del DPR 8 novembre 1991 n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".



Articolo 24

Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate presso le banchine operative, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo, con le merci depositate in banchina, ed, in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale. E' vietata la pitturazione delle murate esterne della nave nonché effettuare lavori di idropulitura.

Sono, altresì, vietati quei lavori di manutenzione agli apparati motore che riducano la prontezza operativa della nave anche per brevissimi periodi di tempo.

Nel rispetto dell'ambiente, e fatte salve diverse disposizioni vigenti in materia, nel porto di Licata è vietato:

- a) effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto a mare;
- b) effettuare il lavaggio/pulizia delle carene o degli scafi;
- c) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla banchina.

Ai divieti dei commi precedenti potrà essere derogato a giudizio dell'Autorità Marittima.

Articolo 25

Norme per la prevenzione degli incendi

E' vietato l'uso di fonti termiche a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Licata ed ancorate nella relativa rada, salva preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima da rilasciarsi secondo le norme contenute nel D.Lgs. n° 272/199, nonché Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili, approvato con Ord. n. 12/2011 del 13/05/2011.

In caso di incendio il Comandante dell'unità od il personale presente a bordo è tenuto ad avvisare immediatamente la Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata.

Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali e su tutte le unità ormeggiate nel porto di Licata è vietato accendere qualsivoglia fuoco, utilizzare fiamme libere ovvero attivare qualsiasi altra fonte di ignizione senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell'Autorità Marittima.

Articolo 26

Operazioni rifornimento combustibili

Alle navi ormeggiate alle banchine portuali sono vietate le operazioni di allibo, trasbordo o rifornimento a mezzo bettolina di prodotti infiammabili delle categorie "A" e "B", di prodotti chimici pericolosi e di gas, anche se allo stato liquido.



Il bunkeraggio, limitatamente ai prodotti di categoria "C", è consentito con l'osservanza delle prescrizioni di cui al Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili, approvato con Ord. n. 12/2011 del 13/05/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata.

Capo III

Norme particolari per le unità passeggeri

Articolo 27

Obblighi per le navi passeggeri in entrata ed uscita dal porto

I Comandanti delle unità passeggeri in entrata nel porto devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) comunicare via VHF alla Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata, almeno 30 minuti prima dall'arrivo, le seguenti notizie:
 - nome della nave,
 - numero dei passeggeri a bordo,
 - numero di componenti dell'equipaggio imbarcato,
 - numero dei veicoli a bordo,
 - quantità e natura delle merci a bordo;
- b) accertarsi che le operazioni di sbarco avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
- c) iniziare le operazioni di sbarco di eventuali veicoli solo al termine dello sbarco dei passeggeri, impedendo che i motori dei veicoli vengano accesi prima dell'avvio delle operazioni di sbarco;
- d) osservare tutte le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 20 e 21;
- e) osservare tutte le precedenzae dettate dall'art. 17.

I Comandanti delle unità passeggeri in uscita dal porto devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. iniziare le operazioni di imbarco di eventuali veicoli prima dell'imbarco dei passeggeri avendo cura che i motori dei veicoli vengano spenti appena raggiunto il posto assegnato;
2. accertarsi che le operazioni di imbarco avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
3. a partenza avvenuta, comunicare via VHF alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata le seguenti notizie:
 - nome della nave,
 - numero dei passeggeri a bordo,
 - numero di componenti dell'equipaggio imbarcato,
 - numero dei veicoli a bordo,



- quantità in natura delle merci a bordo;
- 4. osservare tutte le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16 e 22;
- 5. osservare tutte le precedenzae dettate dall'art. 17.

Il Comandante della nave, anche tramite il proprio Raccomandatario Marittimo, deve comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e all'Autorità Marittima ogni variazione sugli orari di arrivo e partenza indicati nell'autorizzazione alla linea.



Capo IV
Delle operazioni portuali e del deposito di merci in banchina

Articolo 28
Operazioni portuali

L'art. 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. ii. demanda all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale la disciplina e la vigilanza delle operazioni portuali e dei servizi portuali di cui al presente articolo.

Articolo 29
Pulizia Portuale

L'impresa portuale, salvo diversa disciplina dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, al termine di ogni giornata lavorativa, ultimate le operazioni di carico/scarico di merci, dovrà provvedere alla raccolta del materiale accidentalmente disperso nelle banchine ed alla successiva completa pulizia di tutta la relativa area portuale, avvalendosi di ditte autorizzate allo svolgimento di tale servizio.

Articolo 30
***Istanza – Autorizzazione - Durata
massima della sosta temporanea di merci
e materiali in banchina***

Nell'ambito portuale di Licata la regolamentazione del deposito temporaneo di merci o materiali in banchina è di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

I materiali e le merci destinate alla sosta temporanea non possono essere introdotti nel porto prima del rilascio dell'autorizzazione, nella quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale stabilisce la data di messa a disposizione dell'area richiesta, la durata dell'occupazione, le eventuali condizioni tecniche della sosta, l'estensione dell'area ed ogni altra utile prescrizione

Articolo 31
Sosta temporanea di unità alate

Ferme restando le disposizioni previste in materia di alaggio e varo di unità nel porto di Licata, le disposizioni contenute negli articoli precedenti si estendono, per quanto compatibili, anche alla sosta temporanea di unità navali.



Articolo 32

Divieto di deposito

Nel porto di Licata è vietata:

1. la sosta temporanea di merci pericolose così come individuate ai sensi dell'IMDG Code;
2. la sosta temporanea di rifiuti definiti tali ai sensi delle vigenti norme in materia;
3. la sosta temporanea di «carico secco alla rinfusa» o «carico solido alla rinfusa» di cui alla regola XII/1.6 della convenzione SOLAS del 1974;
4. la sosta temporanea alla rinfusa di granaglie come definite dalla Regola VI/8.2 della convenzione SOLAS del 1974.

E', altresì, vietato depositare merci con modalità tali da generare un carico unitario in grado di causare crepe, lesioni interne od avvallamenti sul praticabile.

Non sono consentiti depositi con altezza superiore, in alcun punto, a quella prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in considerazione della tipologia della singola merce e delle relative modalità di trasporto.



Capo V
***Della navigazione, ormeggio e sosta delle navi nella Darsena Marianello
del porto di Licata***

Articolo 33
Disposizioni generali

All'interno della Darsena Marianello del porto di Licata si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui al Capo II del presente Regolamento.

Le banchine della Darsena Marianello ed il relativo specchio acqueo possono essere utilizzati, secondo quanto disposto dal presente Regolamento, da unità da pesca, regolarmente iscritte, e da diporto aventi pescaggio compatibile con i fondali esistenti.

La zona di ormeggio individuata lungo il pennello sud della Darsena, è riservata in via esclusiva al naviglio militare, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi adibiti al soccorso, protezione civile e di pubblica utilità.

Le porzioni di banchine residuali non destinate ad usi specifici a norma di regolamento dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e non assentite in concessione sono destinate, di massima, alle unità adibite alla pesca.

Articolo 34
Modalità di ormeggio

L'ormeggio delle unità alle banchine deve avvenire di punta e previa autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata. Eventuali ormeggi di fianco potranno essere autorizzati, di volta in volta, sulla base dell'accertamento di effettiva necessità. E' vietato l'ormeggio di imbarcazioni "alla ruota".

Durante la permanenza agli accosti le unità devono evitare di:

- a) ostacolare la navigazione o la manovra di altre imbarcazioni;
- b) tenere cavi di ormeggio in bando in acqua od altre cime sporgenti.

Articolo 35
Divieti

E' vietato l'ormeggio negli specchi acquei o lungo le banchine interdette con apposite ordinanze ovvero non destinate a tale scopo.

Sono, altresì, vietate le attività di balneazione e pesca all'interno del bacino portuale, nonché qualsiasi altra attività che possa comportare pericoli per la sicurezza della navigazione o della vita umana in mare.



Articolo 36 ***Doveri dei comandanti/conduttori delle unità***

Durante la navigazione nell'ambito portuale tutte le unità devono:

- a) prestare massima attenzione alle zone di basso fondale in relazione al proprio pescaggio;
- b) evitare di impiegare la propulsione velica;
- c) prestare attenzione alle unità che transitano od ormeggiano in prossimità.

Articolo 37 ***Sosta dei carrelli***

E' fatto divieto di sosta nell'intero ambito portuale di rimorchi, compresi i carrelli di trasporto di unità navali di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione d'accesso in porto rilasciata dall'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale. E' consentita, al fine di utilizzare il pubblico scivolo di alaggio e varo, la sosta per un massimo di 12 ore (sulla base del disco orario posto sul veicolo), di carrelli omologati connessi alla relativa vettura munita di permesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Articolo 38 ***Lavori con fiamma***

I lavori che prevedono l'uso della fiamma e/o di apparecchi per la saldatura, sono soggetti al preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima, previa presentazione di regolare istanza e con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza che, di volta in volta, verranno impartite.



Capo VI
Dei servizi tecnico-nautici

Articolo 39
Servizio di pilotaggio

Il servizio di pilotaggio è disciplinato con Decreto n° 10/93 in data 20/08/1993 della Direzione Marittima di Palermo.

Articolo 40
Servizio di ormeggio

Il servizio di ormeggio/disormeggio è disciplinato dal "Regolamento locale del servizio di ormeggio e disormeggio" approvato con Ordinanze nn. 15/94 e 05/94 degli Uffici Circondariali Marittimi di Gela e Licata.

Articolo 41
Servizio Integrativo Antincendio

Il servizio integrativo antincendio è disciplinato in apposito Regolamento approvato con Ordinanza n. 08/90 del 23/04/1990, integrata dall'Ordinanza n° 08/2000 del 31/03/2000.

Articolo 42
Servizio raccolta rifiuti

Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti nel porto di Licata, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, la raccolta dei rifiuti solidi delle navi in porto viene effettuata da apposite società iscritte nei Registri di cui all'art. 68 Cod. Nav dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale.

Articolo 43
Servizio di rifornimento idrico – Servizio di bunkeraggio

Il servizio di rifornimento idrico alle navi nel porto di Licata viene espletato da apposite ditte iscritte nei registri di cui all'articolo 68 C.N. tenuti dall'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale ovvero da concessionari ai sensi dell'art. 60 Reg. C.N.

Il servizio di bunkeraggio è disciplinato dal Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili, approvato con Ord. n. 12/2011 del 13/05/2011.



Capo VII
***Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta delle unità
da pesca nel porto di Licata***

Articolo 44
Navigazione e sosta

Le unità da pesca, ai fini della disciplina di cui al presente Capo e fatto salvo tutto quanto previsto dal Capo V del presente Titolo, si distinguono in due categorie:

- a) unità da pesca stanziali nel porto di Licata;
- b) unità da pesca che accedono occasionalmente al porto di Licata, ad esempio, per l'effettuazione di operazioni commerciali, per rifugio o per l'effettuazione di lavori di carpenteria navale presso i locali cantieri.

Al fine di garantire il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, l'ormeggio di unità da pesca in porto – che non siano stanziali – non può avvenire senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo.

Gli armatori, Comandanti e/o proprietari delle unità da pesca appartenenti alla categoria b), interessati a fare temporaneamente scalo nel porto di Licata per l'espletamento di operazioni commerciali di sbarco pescato, imbarco provviste, bunkeraggio, ecc., debbono presentare apposita istanza – di massima con 24 ore di preavviso anche per via telematica – all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, nonché alle altre Amministrazioni interessate (Agenzia Delle Dogane, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) indicando almeno le seguenti informazioni:

- 1) nome, numero e caratteristiche tecniche dell'unità;
- 2) numero e tipologia della Licenza di pesca posseduta;
- 3) area di pesca e motivo dell'approdo;
- 4) numero di targa, copia dei documenti di eventuali veicoli da far accedere in relazione alle necessità dell'approdo.

In ogni caso, dette unità, all'arrivo in porto, devono darne apposita preventiva comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, per l'assegnazione del posto provvisorio d'ormeggio.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, le unità in transito che abbiano necessità di rifugio sono esonerate dalla presentazione dell'istanza di cui sopra, fermo restando l'obbligo di dare apposita comunicazione alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, prima di entrare in porto.



Articolo 45

Navigazione nel porto

I motopescherecci in entrata ed uscita nel porto di Licata devono osservare, per quanto non prescritto nel presente Capo, le disposizioni di cui ai precedenti Capi II e V.

Articolo 46

Ormeggio

Le seguenti aree portuali, non in concessione, sono destinate - di massima - allo stazionamento di unità da pesca:

- a) in via primaria alla "Darsena Marianello": secondo le indicazioni di cui al superiore Capo V;
- b) unità da pesca che non possono fare ingresso nella Darsena "Marianello" per le caratteristiche tecniche/strutturali possono richiedere l'ingresso alla "Darsena Commerciale": specchio acqueo antistante la banchina di collegamento tra la Banchina "Marinai d'Italia" e la banchina commerciale, a seguire alla banchina militare nonché lungo il pontile posto sulla "Banchina Marinai d'Italia", compatibilmente con il rispetto delle distanze minime dal distributore carburanti ivi presente, così come stabilito dal Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili, approvato con Ord. n. 12/2011 del 13/05/2011 sopra citata.

L'Autorità Marittima può, per ragioni contingenti di sicurezza, autorizzare l'ormeggio di unità da pesca in banchine destinate ad altri usi.

Articolo 47

Obblighi durante la sosta in porto

Stante quanto previsto dal Capo V del presente Regolamento, per quel che concerne l'ormeggio delle unità da pesca nella "Darsena Marianello", durante la sosta in porto le unità da pesca devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato da parte di altri motopescherecci;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
- c) eseguire prontamente le manovre disposte anche verbalmente dall'Autorità Marittima.



Articolo 48

Punti di sbarco del pescato

Nel porto di Licata non vi sono idonei punti di sbarco del pescato.

Nelle more che venga realizzato un idoneo punto di sbarco del pescato da parte dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, lo sbarco dei prodotti ittici potrà avvenire esclusivamente dal motopeschereccio ad automezzo regolarmente autorizzato, in maniera diretta, senza che i contenitori dei prodotti ittici vengano mai a contatto con la banchina portuale.

Articolo 49

Divieti

Alle unità da pesca è fatto divieto di:

- a) ancorare, pescare, sostare e ormeggiarsi entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura del porto di Licata nonché entro i 200 metri dai moli esterni del porto;
- b) sostare, anche se ancorati, fuori dai posti di ormeggio e pescare nell'ambito portuale;
- c) effettuare evoluzioni durante la navigazione portuale, lavare reti od altri attrezzi nell'ambito portuale;
- d) lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possono creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere;
- e) accendere fuochi o fiamme libere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- f) effettuare lavori di idropulitura;
- g) abbandonare rifiuti di qualunque genere lungo i moli e le aree portuali;
- h) effettuare lungo le banchine e le aree portuali manipolazione e/o lavorazione del pescato.

Articolo 50

Motopescherecci in disarmo

Il disarmo dei motopescherecci può essere autorizzato previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.

Articolo 51

Lavori a bordo dei motopescherecci

A bordo dei motopescherecci ormeggiati lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e non contrastino con la sicurezza portuale.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il nulla osta dell'Autorità



Marittima.



Articolo 52

Deposito temporaneo di reti in ambito portuale

Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di occupazione delle aree del demanio marittimo, la collocazione sulle banchine portuali, anche temporanea, di reti ed altri attrezzi da pesca di ingombro rilevante, e comunque delle reti da posta derivanti ("ferrettare"), deve avvenire a condizione che:

- siano rispettate le disposizioni igienico-sanitarie;
- non si crei intralcio alle attività portuali o alla viabilità;
- i singoli attrezzi siano distanziati da quelli di altre unità da pesca;
- venga posizionato su ciascun attrezzo da pesca un cartello riportante il nominativo e numero di iscrizione del peschereccio, la tipologia dell'attrezzo e la data di posizionamento;
- nella fattispecie in cui il deposito avvenga in occasione delle operazioni di imbarco/sbarco e manutenzione delle stesse, sia per un periodo breve non superiore alle 24 h;



Capo VIII

Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta delle unità da diporto nel porto di Licata

Articolo 53

Navigazione nel porto

Le unità da diporto in entrata ed uscita nel porto di Licata devono osservare, per quanto non prescritto nel presente Capo, le disposizioni di cui ai precedenti Capi II e V.

Salvi gli obblighi ricadenti sulle unità battenti bandiera extracomunitaria, le unità da diporto sono esentate dal presentare domanda di approdo.

Articolo 54

Ormeggio

Le unità da diporto possono ormeggiare alle seguenti banchine:

- a) Darsena Marianello: aree in concessione;
- b) Darsena Commerciale: aree in concessione;
- c) Darsena Diportistica: pontili in concessione;

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Autorità Marittima possono, per ragioni contingenti ed in relazione alla disponibilità di accosti, autorizzare l'ormeggio di unità da diporto in banchine destinate ad altri usi.

Articolo 55

Obblighi durante la sosta nel porto

Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto devono:

- 1) ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
- 2) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danneggiamenti;
- 3) eseguire i movimenti e le manovre necessari per permettere l'ormeggio ad altre unità su semplice disposizione del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata;
- 4) prestare attenzione ai segnalamenti presenti in porto ad indicare secche e/o pericoli.



Articolo 56

Divieti

Alle unità da diporto è fatto divieto di:

- a) navigare a vela all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari autorizzati dall'Autorità Marittima;
- b) ancorare, sostare, ormeggiarsi ed effettuare pesca sportiva entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura del porto ed entro la fascia di 200 metri dai moli esterni del porto;
- c) avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del Porto;
- d) sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- e) effettuare lavori di idropulitura;
- f) procedere al rimessaggio delle unità nelle aree portuali;
- g) ormeggiare lungo le banchine riservate al naviglio mercantile e peschereccio;
- h) praticare la pesca sportiva nello specchio acqueo dell'ambito portuale;
- i) determinare inquinamenti in occasione di pulizia delle unità;



TITOLO III

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI LICATA

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 57

Campo di applicazione

Le norme di cui al presente Capitolo si applicano all'interno di tutte le aree demaniali marittime costituenti il Porto di Licata, con l'esclusione di quelle assentite in concessione o, comunque, date in consegna secondo i presupposti e le finalità dell'articolo 34 del Codice della Navigazione.

Fermo restando quanto specificatamente disposto nei successivi articoli, la circolazione, la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo e dei pedoni in tutto l'ambito portuale sono regolate dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, sono soggette alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada. Tutti coloro che accedono nell'ambito portuale, devono fare uso di veicolo abilitato alla circolazione stradale ed in regola con le norme previste dal Codice della Strada.

La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi.

Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale.

Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontani dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- 1) delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- 2) delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- 3) della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- 4) del manto stradale potenzialmente interessato da fenomeni non



segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);

- 5) di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, con particolare riferimento al caso di pioggia e/o divisibilità comunque ridotta.

Capo II **Dell'accesso in porto**

Articolo 58 **Accesso alle aree portuali**

Nel porto di Licata l'accesso è consentito a coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (vedasi Regolamento per la disciplina degli accessi nell'ambito portuale di Licata e per il rilascio delle relative autorizzazioni dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale), ferme restando le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalle proprie Ordinanze in vigore in materia di port security e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I permessi relativi ai veicoli devono essere sempre tenuti esposti in modo ben visibile sul parabrezza.

L'Autorità Marittima si riserva di disporre la chiusura dei varchi di accesso (totale o parziale) o altre modalità di utilizzo per prioritarie esigenze di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, ovvero per altri prioritari motivi istituzionali (security, ordine pubblico, criticità di carattere igienico -sanitario, necessità di ordinario svolgimento delle attività marittime e portuali, etc.)

E' vietato, nell'intero ambito portuale, l'esercizio della vendita in forma itinerante, salvo diversa determinazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell'Autorità Marittima.



Capo III
Della circolazione



Articolo 59
Regolamentazione della circolazione veicolare

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano all'interno di tutte le aree demaniali marittime costituenti il porto di Licata, con l'esclusione di quelle assentite in concessione o, comunque, date in consegna secondo i presupposti e le finalità dell'articolo 34 del Codice della Navigazione.
2. Fermo restando quanto specificatamente disposto nei successivi articoli, la circolazione, la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo e dei pedoni in tutto l'ambito portuale sono regolate dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, sono soggette alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada. Tutti coloro che accedono nell'ambito portuale, devono fare uso di veicolo abilitato alla circolazione stradale ed in regola con le norme previste dal Codice della Strada.
3. La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi.
4. Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o. intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale.
5. Ove la segnaletica non sia presente, La corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontani dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.
6. In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:
 - 1) delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
 - 2) delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
 - 3) della possibile circolazione di eventuali pedoni;
 - 4) del manto stradale potenzialmente interessato da fenomeni non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
 - 5) di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, con particolare riferimento al caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.
7. La circolazione nel porto è ammessa nei due sensi di marcia con divieto di sorpasso tra veicoli.



8. Lungo tutte le banchine, ad una distanza inferiore a mt. 3 dal ciglio delle stesse, sono vietate la sosta, la fermata ed il transito di qualsiasi veicolo anche se in possesso di permesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, compresi i veicoli autorizzati alla caricazione del pescato nei punti di sbarco individuati da questa Autorità Marittima con apposita Ordinanza.
9. Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle macchine operatrici e, comunque, a tutti i veicoli destinati alla caricazione/scaricazione delle merci, impegnati in operazioni commerciali.
10. E' fatto obbligo agli operatori portuali di delimitare con apposita segnaletica amovibile le aree delle suddette operazioni nonché il raggio di azione e manovra di ogni singolo macchinario.
11. I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi delle FF.AA., FF. PP., di soccorso e/o emergenza.
12. Le aree portuali sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto, seppur all'uopo autorizzato, chiunque vi acceda con qualunque tipo di veicolo, compresi ciclomotori e velocipedi, lo fa a proprio rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.
13. In ambito portuale è vietato a qualunque tipo di veicolo di:
 - 13.1 superare la velocità di 30 km orari; la velocità dovrà, comunque, essere rapportata, entro il predetto limite, in funzione delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico di volta in volta presenti;
 - 13.2 sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della Strada, e, comunque, sulle aree ove è collocata specifica segnaletica interdittiva anche temporanea;
 - 13.3 sostare sulle banchine e sulle calate ad una distanza inferiore a mt. 3 dal ciglio delle stesse;
 - 13.4 effettuare manovre di sorpasso;
 - 13.5 fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
 - 13.6 fermarsi e sostare in prossimità di impianti di distribuzione carburanti, di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi, nonché in prossimità delle prese d'acqua antincendio od altri impianti esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità ed ai servizi di emergenza in genere;
 - 13.7 transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio delle navi;
 - 13.8 transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.
14. In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere



disposta la rimozione d'ufficio dei veicoli parcheggiati in ambito portuale che costituiscano intralcio alle operazioni di soccorso ovvero alle operazioni marittime e portuali che ivi si svolgono. Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato, di volta in volta, dalla violazione.

15. La circolazione in porto di autoveicoli avviene ad esclusivo rischio e pericolo dei conducenti stessi, i quali non possono chiedere alcun risarcimento di danni né all'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, né all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, inoltre sono ritenuti responsabili dei danni provocati all'Amministrazione stessa. I conducenti sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del Codice della Strada e quelle dettate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti.
16. L'accesso in entrata ed uscita dal porto di Licata è consentito nel rispetto delle vigenti norme di polizia, igienico – sanitarie, fiscali e doganali.
17. Laddove non disciplinato dal "Regolamento per la disciplina degli accessi nell'ambito portuale di Licata e per il rilascio delle relative autorizzazioni" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, è consentito l'accesso occasionale nelle aree portuali, con divieto di circolazione in prossimità di sbocchi o banchine a chiunque abbia necessità di recarsi presso uffici pubblici situati in ambito portuale. È consentita la sosta del proprio veicolo nell'area di parcheggio antistante i locali dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata e nel parcheggio nel varco di Marianello per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni/pratiche amministrative che giustificano la sosta stessa per un tempo non superiore ad 1 (una) ora. Il disco orario, indicante l'orario di inizio della sosta, deve essere sempre tenuto esposto in modo ben visibile sul parabrezza.
18. L'Autorità Marittima si riserva di valutare istanze in deroga alle disposizioni del presente articolo.
19. I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Licata, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, ecc.).
20. In particolare, le autovetture devono dare precedenza ai mezzi meccanici in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali.



21. La circolazione in porto di autoveicoli avviene ad esclusivo rischio e pericolo dei conducenti degli stessi, i quali non possono chiedere alcun risarcimento di danni né all'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, né all'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, inoltre sono ritenuti responsabili dei danni provocati all'Amministrazione stessa. I conducenti sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del codice della navigazione nonché, in quanto applicabili alla circolazione in porto, quelle del codice della strada e quelle dettate dall'Ufficio circondariale marittimo di Licata, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti.
22. Parimenti, è consentito l'accesso a ciascuna autocisterna per il bunkeraggio alle navi nonché quelle che riforniscono i depositi di carburante dei distributori fissi ubicati in ambito portuale per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette operazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili, approvato con Ord. n. 12/2011 del 13/05/2011.
23. L'accesso e sosta nelle aree in concessione è regolata dalle clausole speciali degli atti di concessione rilasciati a norma dell'art. 36 del Cod. Nav., in conformità alle disposizioni contenute nel C.d.S. e nelle presenti disposizioni.
24. Il concessionario è inoltre tenuto nei limiti di quanto stabilito dalle presenti disposizioni ad esercitare i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario delle aree demaniali portuali (Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale).
25. Ai concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (in regola alta vigente normativa), eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni.
26. Gli stessi concessionari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, cartellonistica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose, da prevedersi anche nel caso si verifichino imprevise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili.
27. In caso di emergenza in ambito portuale, i concessionari dovranno, altresì, provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili. I concessionari sono tenuti a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata lo schema di regolamentazione viaria da essi adottato all'interno delle rispettive aree in uso.
28. Le aree indicate per la sosta di autovetture, motocicli e ciclomotori, verranno appositamente indicate da segnaletica orizzontale e verticale.
29. (Disposizioni comuni all'intero ambito portuale) Ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni che circolano in ambito portuale è fatto obbligo di:
- 29.1 divieto di superare il limite di velocità di 30 Km/h per i veicoli (salvo diversa



segnaletica indicante una velocità inferiore);

- 29.2 divieto di sorpasso per i veicoli;
 - 29.3 rispetto dell'esistente segnaletica orizzontale e verticale;
 - 29.4 divieto di accesso, transito, fermata e sosta al. di fuori delle aree a tal fine identificate e segnalate con apposita segnaletica orizzontale e verticale;
 - 29.5 rispetto delle aree riservate alla sosta dei veicoli appartenenti a disabili, Guardia Costiera, Forze Armate, forze di polizia, servizi di pronto soccorso ed emergenza, altre pubbliche amministrazioni;
 - 29.6 divieto di accesso, transito, fermata e sosta di veicoli e pedoni: a) tra il ciglio banchina e le esistenti barriere o jersey di delimitazione; b) in caso di assenza di barriere o jersey di delimitazione, divieto di accesso, transito, fermata e sosta di veicoli e pedoni entro 3 metri dal ciglio banchina;
 - 29.7 divieto di modifica, rimozione, spostamento e danneggiamento di arredi portuali, segnaletica orizzontale o verticale, sbarre di delimitazione, barriere o jersey di delimitazione, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - 29.8 divieto di avvicinarsi alla zona di approdo, alte bitte ed ai cavi di ormeggio delle singole unità navali in occasione delle fasi di ormeggio e di disormeggio, mantenendo sempre idonea distanza di sicurezza dalle unità navali, dalle bitte e dai cavi di ormeggio e da ogni altra attrezzatura a bordo ed a terra;
 - 29.9 divieto di trasbordo di materiali e merci (ivi compresi i prodotti ittici) tra due o più veicoli;
 - 29.10 rispetto delle vigenti Ordinanze dell'Autorità Marittima e dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale;
 - 29.11 rispetto delle applicabili disposizioni del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione;
 - 29.12 prestare la massima attenzione, Cautela e prudenza in occasione di transito, sosta e circolazione pedonale e veicolare, laddove consentito;
 - 29.13 attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza impartite, anche verbalmente, dal personale della Guardia Costiera, delle forze di polizia e delle altre competenti amministrazioni o dai responsabili delle operazioni portuali;
 - 29.14 valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza e la salvaguardia ambientale.
30. I veicoli che effettuano accesso, transito, fermata e sosta in ambito portuale, i quali risultino privi di idonea copertura assicurativa, certificato di revisione o altro documento di circolazione, oppure la cui presenza costituisca intralcio o pericolo per motivi di sicurezza, tutela detta pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, ovvero intralcio o pericolo per la circolazione o per l'ordinato svolgimento delle attività marittime e portuali, possono essere forzatamente rimossi a cura dell'Autorità Marittima, a mezzo di impresa autorizzata, con oneri e spese a carico



dei rispettivi proprietari o conducenti.

31. La circolazione nel porto è ammessa nei due sensi di marcia con divieto di sorpasso tra veicoli.
32. Lungo tutte le banchine, ad una distanza inferiore a mt. 3 dal ciglio delle stesse, sono vietate la sosta, la fermata ed il transito di qualsiasi veicolo anche se in possesso di permesso di accesso, compresi i veicoli autorizzati alla caricazione del pescato nei punti di sbarco individuati da questa Autorità Marittima con apposita Ordinanza. Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle macchine operatrici e, comunque, a tutti i veicoli destinati alla caricazione/scaricazione delle merci, impegnati in operazioni commerciali.
33. E' fatto obbligo agli operatori portuali di delimitare con apposita segnaletica amovibile le aree delle suddette operazioni nonché i l raggio di azione e manovra di ogni singolo macchinario.
34. Le aree portuali sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto, seppur all'uopo autorizzato, chiunque vi acceda con qualunque tipo di veicolo, compresi ciclomotori e velocipedi, lo fa a proprio rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.
35. In ambito portuale è vietato a qualunque tipo di veicolo di:
 - 36.1 superare la velocità di 30 km orari; la velocità dovrà, comunque, essere rapportata, entro il predetto limite, in funzione delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico di volta in frotta presenti;
 - 36.2 sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della Strada, e, comunque, sulle aree ove è collocata specifica segnaletica di interdizione anche temporanea;
 - 36.3 sostare sulle banchine e sulle calate ad una distanza inferiore a mt. 3 dal ciglio delle stesse;
 - 36.4 effettuare manovre di sorpasso;
 - 36.5 fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
 - 36.6 fermarsi e sostare in prossimità di impianti di distribuzione carburanti, di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi, nonché in prossimità delle prese d'acqua antincendio od altri impianti esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità ed ai servizi di emergenza in genere;
 - 36.7 transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio delle navi;
 - 36.8 transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.
36. Ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese/Società operanti in porto e di quelli privati autorizzati, non è consentita la sosta continuativa in area



portuale per un periodo superiore alle 24 ore.

37. In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio dei veicoli parcheggiati in ambito portuale che costituiscano intralcio alle operazioni di soccorso ovvero alle operazioni marittime e portuali che ivi si svolgono. Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato, di volta in volta, dalla violazione.
38. L'Autorità Marittima si riserva di valutare istanze in deroga alle disposizioni del presente articolo.
39. La circolazione nell'ambito delle aree portuali di particolari categorie di veicoli, quali macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili, destinati alle operazioni portuali, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e di ogni altro provvedimento che l'Autorità Marittima ritenga necessario adottare ai fini della sicurezza e della funzionalità del porto.
- 40.1 In particolare:
- 40.1.1 il limite massimo di velocità per tali mezzi è determinato in 10 Km/h;
- 40.1.2 i conducenti di detti automezzi, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a persone e/o cose;
- 40.1.3 durante il movimento devono essere utilizzati i prescritti segnali acustici e luminosi.
40. Per qualsiasi eventuale danno occorso a persone e/o cose a seguito di incidente risponde in solido, con il conducente, la Ditta o Società proprietaria del mezzo, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo le vigenti normative in materia di responsabilità civile e/o penale di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
41. In tutte le aree portuali è vietato:
- 42.1 emettere suoni che possano recare disturbo alla quiete pubblica, compresi i suoni emessi a mezzo altoparlante, autoradio ed altri apparati di diffusione; il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima discrezione e solamente ai limiti della sicurezza stradale. La segnalazione dovrà essere la più breve possibile;
- 42.2 emettere fumi e gas di scarico da tubazioni di scappamento non integre e, comunque, nelle concentrazioni superiori a quelle consentite dalla normativa vigente in materia;
- 42.3 emettere fumi e gas di scarico in zone interessate dall'accensione di fiamma, salvo dotare l'impianto di scappamento di apposito dispositivo parascintille.
42. All'interno della banchina commerciale/Port Facility l'accesso è consentito al solo personale della società armatrice delle navi per lo svolgimento di operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri, nel rispetto delle prescrizioni a tal fine impartite dal personale di bordo o di terra, ovvero muniti di autorizzazione rilasciata dall'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale.



43. Ai conducenti di veicoli ed ai pedoni lungo le banchine della Darsena Commerciale e della Darsena peschereccia è fatto obbligo di:
- 44.1 divieto di fermata e sosta di veicoli all'interno dell'area;
- 44.2 per coloro che sono autorizzati, accesso veicolare e pedonale a passo d'uomo, con la massima cautela e prudenza;
- 44.3 In deroga all'art. 44.1, i pedoni e conducenti di veicoli impegnati in operazioni di imbarco, sbarco, carico, scarico, movimentazione di merci e passeggeri con navi ormeggiate lungo le banchine possono effettuare le relative operazioni in prossimità del ciglio banchina, con l'obbligo di:
- 44.3.1 trattenersi in prossimità del ciglio banchina per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle rispettive operazioni;
- 44.3.2 rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite con apposita cartellonistica o vie brevi dal personale di bordo o di terra responsabile delle operazioni;
- 44.3.3 massima cautela e prudenza in occasione dello svolgimento delle operazioni.
- 45 E' fatto obbligo al Port Facility Security Officer di attuare i previsti controlli di sicurezza per la Port Facility previsti dai piani di sicurezza, e di comunicare gli esiti all'Autorità Marittima.
- 46 Ferme restando le ulteriori restrizioni e divieti previsti dalle normative e dalle proprie vigenti Ordinanze in materia di port-security e quelli a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei luoghi di lavoro, sono esentati dall'obbligo di cui al presente Provvedimento e possono liberamente accedere alle aree portuali per ragioni del loro ufficio ovvero per motivi di servizio, di lavoro nonché per esigenze connesse ai servizi marittimi, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela:
- 46.1 i veicoli ed il personale appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Servizio Pubblico di Emergenza e di Pronto Soccorso, al Servizio di Protezione Civile, al Servizio Pubblico di Igiene Urbana Municipalizzata ed assimilabili;
- 46.2 i veicoli ed i relativi titolari di tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.M. 08/06/1987, con obbligo di esposizione della suddetta tessera sul veicolo in modo ben visibile;
- 46.3 il personale addetto ai servizi portuali di cui all'art. 116 del Codice della Navigazione;
- 46.4 i titolari, dipendenti ed i veicoli dei soggetti iscritti nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- 46.5 il personale dipendente dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata ed i rispettivi veicoli se muniti di contrassegno conforme all'allegato B al D.M. 09.03.1994, n. 112 e regolarmente esposto;
- 46.6 i familiari e ospiti del personale della Guardia Costiera e Marina Militare che sia domiciliato all'interno dell'area portuale della Banchina Commerciale presso l'edificio dell'Ufficio Circondariale Marittimo e della Palazzina Marina Militare in prossimità del Faro di San Giacomo.



- 47 La sosta di veicoli per la movimentazione e per l'imbarco del pescato, di forniture navali in genere e/o di qualunque altro materiale, è consentita ai mezzi all'uopo eventualmente autorizzati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni, curando di evitare ogni forma di intralcio alla circolazione portuale. In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.
- 48 Le visite collettive in porto promosse da scuole, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire previa autorizzazione da richiedere all'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, che stabiliranno le zone portuali ove tali visite potranno essere effettuate ed eventualmente anche le relative modalità di svolgimento, unitamente alla preventiva copertura assicurativa in corso di validità per la garanzia contro rischi e/o danni verso terzi e verso i soggetti che accedono alle aree portuali.
- 49 Non è consentito il transito pedonale non autorizzato lungo le banchine operative.
- 50 In ambito portuale i pedoni devono comunque procedere prestando la massima attenzione, con divieto di:
- 50.1 avvicinarsi in modo pericoloso al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
 - 50.2 abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano di calpestio di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi di coronamento;
 - 50.3 transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento ed in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di operazioni marittime e portuali;
 - 50.4 accedere all'ambito portuale con cani al seguito senza il rispetto dell'obbligo di guinzaglio e museruola nonché senza avere con sé l'apposita paletta e contenitore per la raccolta degli escrementi.
- 51 I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, e ciò, avuto riguardo alle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché al manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.).
- 52 Tutti gli operatori che, per esigenze legate al proprio lavoro attraversano od



impegnano aree operative, devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che non dovrà mai essere derogata.

- 53 Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, seppure autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda a piedi lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.
- 54 Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

Articolo 60

Limiti di velocità

Il limite massimo di velocità nelle aree portuali, è determinato in 30 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli dell'Ufficio Circondariale Marittimo, delle forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e di Enti di assistenza sanitaria impiegati in situazioni di emergenza.

E', comunque, fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi, delle condizioni meteorologiche e della visibilità, avuto riguardo, altresì, alle limitazioni relative al veicolo stesso, al sistema di frenatura, al peso, alle condizioni della strada e del traffico per la pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.

Articolo 61

Particolari categorie di veicoli

Fatto salvo il disposto di cui al 2° comma del precedente articolo 70 del presente Regolamento, la circolazione nell'ambito delle aree portuali di particolari categorie di veicoli, quali macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili, destinati alle operazioni portuali, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo e di ogni altro provvedimento che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Autorità Marittima ritengano necessario adottare ai fini della sicurezza e della funzionalità del porto.

In particolare:

- 1) il limite massimo di velocità per tali mezzi è determinato in 10 Km/h;
- 2) i conducenti di detti automezzi, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a persone e/o cose;
- 3) durante il movimento devono essere utilizzati i prescritti segnali acustici e luminosi;
- 4) tutti i mezzi devono essere revisionati ed efficienti, sia nella struttura principale che in ogni attrezzatura su essa installata o collegata;



Regolamento del Porto

prima dell'utilizzo delle operazioni gli addetti devono provarne l'efficienza; ogni utilizzo deve essere eseguito nei limiti certificati riguardo a portate limiti e requisiti di manovra;

- 5) tutti i mezzi di trasporto devono essere in possesso della documentazione di circolazione ed assicurativa prevista dal vigente Codice della strada.

Per qualsiasi eventuale danno occorso a persone e/o cose a seguito di incidente risponde in solido, con il conducente, la Ditta o Società proprietaria del mezzo, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo le vigenti normative in materia di responsabilità civile e/o penale di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.



Articolo 62 **Zone di sosta**

Nell'ambito portuale sono istituite le seguenti zone destinate alla sosta esclusiva di autovetture, motocicli e ciclomotori autorizzati ai sensi degli artt. 66 del presente Regolamento, appositamente individuate da segnaletica orizzontale e verticale, meglio evidenziate nell'allegata planimetria **(ALLEGATO 5, aree in arancione)**.

- a) **Darsena Commerciale:** Area antistante l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, appositamente delimitato da segnaletica orizzontale;
- b) **Banchina "Marinai d'Italia":** Area demaniale assentita in concessione al Comune di Licata;
- c) **Darsena Marianello:** Area antistante l'ormeggio delle unità da pesca, appositamente delimitato da segnaletica orizzontale, indicata in colore arancione.

Nell'ambito delle aree portuali è sempre vietata la sosta:

- 1) nelle aree non indicate nei precedenti punti;
- 2) lungo la strada che porta alla spiaggia di Marinello tale da essere da intralcio al passaggio di eventuali mezzi di soccorso e forze dell'ordine;
- 3) lungo i bracci della darsena di Marianello;
- 4) ai veicoli con permesso scaduto ovvero muniti di permesso relativo ad altro veicolo;
- 5) ai veicoli autorizzati, in zone diverse da quelle citate nell'autorizzazione specifica ovvero in zone diverse da quelle indicate nel presente articolo;
- 6) a tutti i veicoli, ivi inclusi quelli muniti del permesso di accesso, entro il raggio di 10 metri dai varchi di accesso al porto;
- 7) a tutti i veicoli, ivi inclusi quelli muniti del permesso di accesso in porto, lungo il perimetro della sede dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata, sulla segnaletica orizzontale di colore giallo.

I veicoli lasciati in sosta vietata nelle aree portuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1161, 2° comma del Codice della Navigazione, potranno essere rimossi, per motivi di sicurezza, d'autorità su disposizione di questa Autorità Marittima a spese, comprese quelle di custodia, a carico del conducente e/o proprietario.

In caso di rimozione forzata, fermo o sequestro amministrativo, il proprietario o il conducente o altro obbligato in solido devono sempre assumere la custodia del veicolo.

Nel caso in cui il proprietario, il conducente o altro obbligato in solido rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo o si rendano irreperibili o non siano facilmente rintracciabili, ovvero siano impossibilitati a farlo, il mezzo verrà rimosso



d'autorità e depositato presso una depositaria autorizzata (il cosiddetto custode-acquirente) dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento.

Le macchine operatrici ed i veicoli delle imprese portuali autorizzate ad operare in porto, quando non impegnate in operazioni commerciali, devono sostare all'interno dell'area in concessione all'impresa portuale.

E' vietata la sosta di qualsiasi veicolo in prossimità delle macchine operatrici (anche gru), inopere e, comunque, sotto i cavi e ganci sospesi e relativi bracci.

Parimenti, è vietata la sosta di qualsiasi veicolo in prossimità di merci autorizzate ad essere depositate nelle aree portuali a ciò destinate od assentite in concessione.

Quando non operano, le gru devono mantenere abbassati i relativi bracci meccanici.

Non è ammessa la sosta nelle citate aree di veicoli che non presentino esposto in maniera ben visibile il permesso di accesso in porto, laddove obbligatorio per accedervi ai sensi del "Regolamento per la disciplina degli accessi nell'ambito portuale di Licata e per il rilascio delle relative autorizzazioni" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

In casi eccezionali per motivi di sicurezza, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di concedere deroghe alle suddette disposizioni.

Articolo 63

Segnali verticali e orizzontali

Ai varchi d'ingresso del porto dovranno essere installati tabelloni segnaletici stradali informativi.

I tabelloni dovranno indicare:

- a) il segnale generico di pericolo recante la scritta "ZONA PORTUALE";
- b) il divieto di segnalazioni acustiche;
- c) il divieto di sorpasso;
- d) il limite massimo di velocità di 30 Km/h;
- e) il divieto di sosta e di transito a distanza inferiore a metri 3 dal ciglio banchina;
- f) il generico segnale di divieto di sosta;
- g) il segnale di pericolo di sbocco su molo o su argine;
- h) il segnale di pericolo di strada deformata;
- i) il segnale di pericolo di doppio senso di circolazione;
- j) il pannello integrativo di rimozione coatta;
- k) il divieto d'ingresso con la dicitura " ESCLUSO MEZZI AUTORIZZATI "
- l) il segnale di divieto di pesca;
- m)

Nella parte inferiore dei tabelloni dovrà essere riportata la scritta " IN TUTTO L'AMBITO PORTUALE ".



All'interno dell'area portuale dovranno essere allocati, a cura dell'ente competente alla gestione e manutenzione delle varie aree portuali, i new jersey di distanziamento dal ciglio banchina di protezione dalla caduta in mare, i segnali verticali ed orizzontali necessari ad esplicitare i divieti e le prescrizioni contenuti nel presente Titolo. In particolare la segnaletica orizzontale dovrà indicare la distinzione dei percorsi degli autoveicoli, dei pedoni e gli attraversamenti pedonali.

È vietato spostare i new jersey di distanziamento dal ciglio banchina di protezione dalla caduta in mare dalla loro posizione.

In casi eccezionali per motivi di sicurezza, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di concedere deroghe alle suddette disposizioni.

Articolo 64

Divieti

In tutte le aree portuali è vietato:

- a) emettere suoni che possano recare disturbo alla quiete pubblica, compresi i suoni emessi a mezzo altoparlante, autoradio ed altri apparati di diffusione; il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima discrezione e solamente ai limiti della sicurezza stradale. La segnalazione dovrà essere la più breve possibile;
- b) emettere fumi e gas di scarico da tubazioni di scappamento non integre e, comunque, nelle concentrazioni superiori a quelle consentite dalla normativa vigente in materia;
- c) emettere fumi e gas di scarico in zone interessate dall'accensione di fiamma, salvo dotare l'impianto di scappamento di apposito dispositivo parascintille.

Articolo 65

Del comportamento dei pedoni

Non è consentito il transito pedonale non autorizzato lungo le banchine commerciali operative.

In ambito portuale i pedoni devono comunque procedere prestando la massima attenzione, con divieto di:

- 1) fare accesso alla Port Facility Internazionale se non muniti di autorizzazione;
- 2) avvicinarsi in modo pericoloso al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
- 3) abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano di calpestio di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi di coronamento; _____



- 4) transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento ed in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di operazioni marittime e portuali;
- 5) accedere all'ambito portuale con cani al seguito senza il rispetto dell'obbligo di guinzaglio e museruola nonché senza avere con sé l'apposita paletta e contenitore per la raccolta degli escrementi.

I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, e ciò, avuto riguardo alle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché al manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.).

Tutti gli operatori che, per esigenze legate al proprio lavoro attraversano od impegnano aree operative, devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che non dovrà mai essere derogata.

Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, seppure autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda a piedi lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

Articolo 66 ***Disposizioni particolari***

La sosta di veicoli per la movimentazione e per l'imbarco del pescato, di forniture navali in genere e/o di qualunque altro materiale, è consentita ai mezzi all'uopo eventualmente autorizzati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni, curando di evitare ogni forma di intralcio alla circolazione portuale.

In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.



Le visite collettive in porto promosse da scuole, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, che stabilirà le zone portuali ove tali visite potranno essere effettuate ed eventualmente anche le relative modalità di svolgimento, unitamente alla preventiva copertura assicurativa in corso di validità per la garanzia contro rischi e/o danni verso terzi e verso i soggetti che accedono alle aree portuali.

Articolo 67
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

E' compito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ente gestore del porto di Licata, nonché, dei soggetti indicati nell'articolo 37 del Codice della Strada, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedere all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.



TITOLO IV Dell'alaggio e varo

Articolo 68 Alaggio e varo

E' vietato l'alaggio ed il varo di unità navali in genere nell'ambito del Circondario Marittimo di Licata senza il rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Nel porto di Licata, le operazioni di alaggio e varo di unità possono esser effettuate esclusivamente nelle seguenti zone portuali, purché non interessate dalla presenza di altre unità navali ormeggiate:

1. presso i cantieri navali;
2. scivolo sito nella banchina nord della "Darsena di Marianello";
3. darsena della banchina "Marinai d'Italia";

L'Autorità marittima si riserva di valutare l'istanza di alaggio e varo da effettuare eccezionalmente in aree diverse da quelle su elencate.

Articolo 69 Esenzioni

L'alaggio e varo di natanti (così come definiti dalla disciplina vigente sulla nautica da diporto), con l'ausilio di carrelli non è soggetta ad autorizzazione.

In caso di operazioni di alaggio e varo effettuate presso i cantieri navali dovrà essere trasmessa, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni, apposita comunicazione all'Autorità Marittima, secondo apposito modello **(ALLEGATO 10)**.

Articolo 70 Norme per l'alaggio ed il varo di unità presso i cantieri

Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità presso i cantieri navali ricadenti all'interno dell'ambito portuale di Licata, devono inoltrare apposita comunicazione al Comandante del Porto, come da modello di cui all'allegato 7.

La suddetta comunicazione, dovrà essere inoltrata con almeno 24 ore di anticipo, a mezzo pec. All'atto della presentazione della citata comunicazione, gli armatori/proprietari delle unità, qualora necessario, dovranno presentare alla Sezione Armamento e Spedizioni dell'Autorità Marittima i documenti delle stesse unitamente ai



libretti di navigazione dell'equipaggio, nonché il libretto del carburante per le successive verifiche di competenza.

Ferme restando le disposizioni contenute nel presente Capitolo, i titolari dei cantieri navali sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni/prescrizioni impartite dagli organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia (A.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc.).

E' fatto obbligo al titolare del cantiere navale di tenere apposito registro nel quale devono essere elencate, per ogni operazione di alaggio e varo, le seguenti informazioni:

- a) generalità del proprietario/armatore;
- b) nome e numero dell'unità;
- c) t.s.l. e dislocamento;
- d) lunghezza fuori tutto;
- e) larghezza fuori tutto;
- f) tipo di operazione effettuata;
- g) giorno ed ora di effettuazione;
- h) giorni previsti di permanenza al cantiere (solo in caso di alaggio);
- i) quantità di carburante presente a bordo;
- j) quantità di lubrificante presente a bordo.

Articolo 71

Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo autogrù

Le operazioni di alaggio o di varo mediante autogrù, macchine operatrici od altri mezzi di sollevamento e movimentazione possono essere condotte esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine assicurate.

Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità nel Circondario Marittimo di Licata a mezzo autogrù, devono effettuare una comunicazione, in carta semplice ed in duplice copia, come da fac-simile (**ALLEGATO 11**), almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni da effettuare.

L'istanza deve essere firmata per accettazione dalla ditta/società esecutrice dell'operazione in contro terzi.

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, verificata la regolarità della documentazione presentata e l'inesistenza di condizioni ostative allo svolgimento delle operazioni richieste, comunicherà eventuali limitazioni/restrizioni all'effettuazione delle operazioni ovvero, se ritenute opportune, eventuali ulteriori prescrizioni.

Le operazioni di alaggio e varo in conto terzi possono essere eseguite esclusivamente dalle ditte/società regolarmente iscritte nel Registro di cui all'art. 68 C.N. tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dalle imprese portuali ex art. 16 L. 84/94 e s.m.i., ovvero da eventuali Ditte titolari di concessioni all'interno dell'ambito portuale nel cui scopo sia indicata anche la



possibilità di effettuare le operazioni di alaggio e varo, mediante il dipendente personale tecnico regolarmente assunto.

Ferme restando le eventuali osservazioni/prescrizioni dettate dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, in materia igiene e sicurezza del lavoro, la ditta/società esecutrice delle operazioni, durante le fasi di alaggio/varo, è tenuta alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi:

- 1) le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque, un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
- 2) nella zona di mare prospiciente l'area interessata dai lavori sono interdetti l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale non direttamente coinvolta nelle operazioni di alaggio/varo nonché il transito a meno di 10 (dieci) metri di distanza dal raggio di azione della gru;
- 3) prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
- 4) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- 5) non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
- 6) lo spazio di manovra dovrà essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
- 7) le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
- 8) l'impresa esecutrice delle operazioni di alaggio dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e la normativa



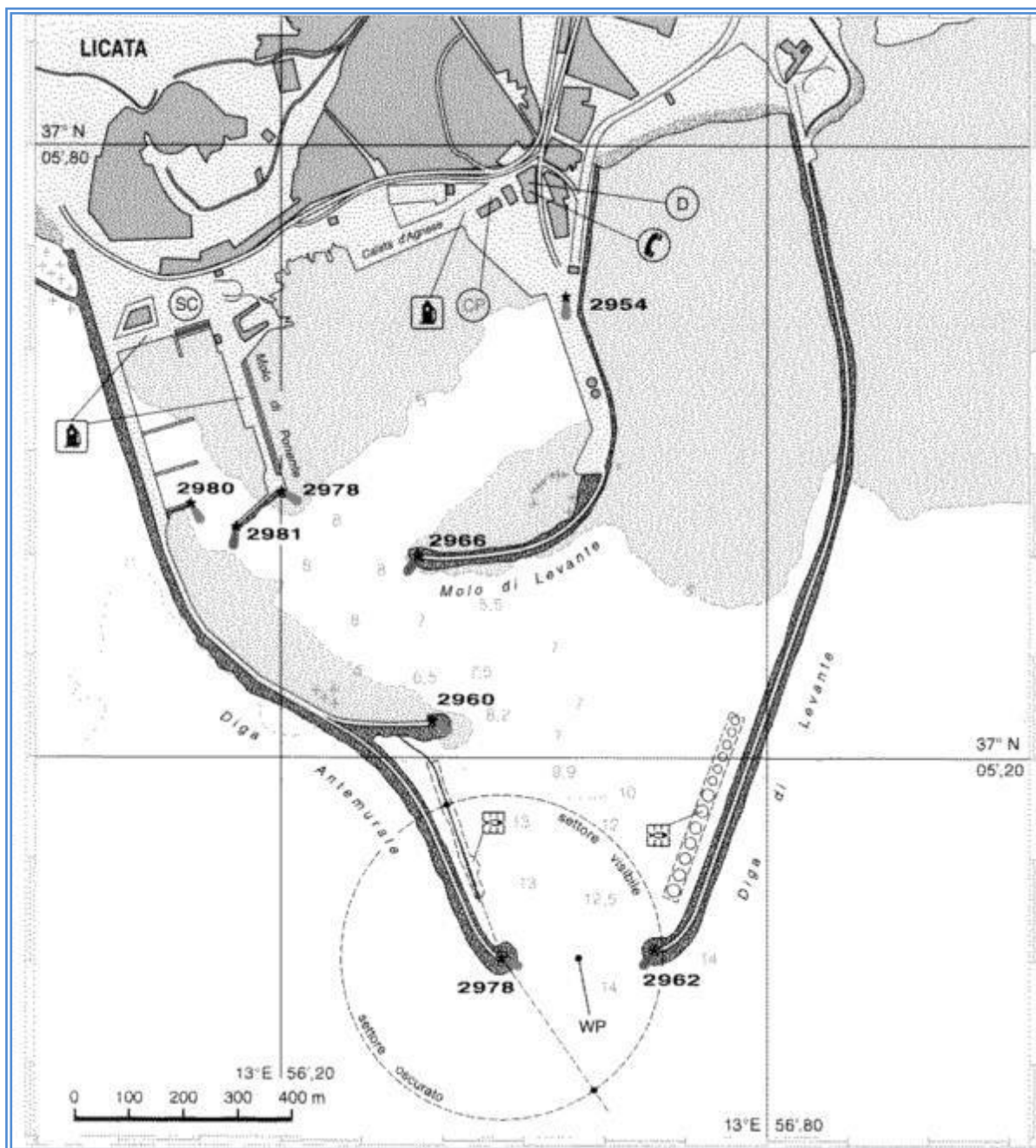
- vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- 9) durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogru o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale;
 - 10) gli addetti ai lavori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
 - 11) le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogru;
 - 12) il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
 - 13) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
 - 14) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
 - 15) al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa; la permanenza dei mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio od il varo del mezzo nautico.

E' fatto divieto di lasciare unità navali alate sul pubblico demanio marittimo o presso le banchine portuali, se non espressamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.



Allegato 1

PORTO DI LICATA





Allegato 2

DARSENA DI PORTISTICA





Allegato 3

DARSENA COMMERCIALE





Allegato 4

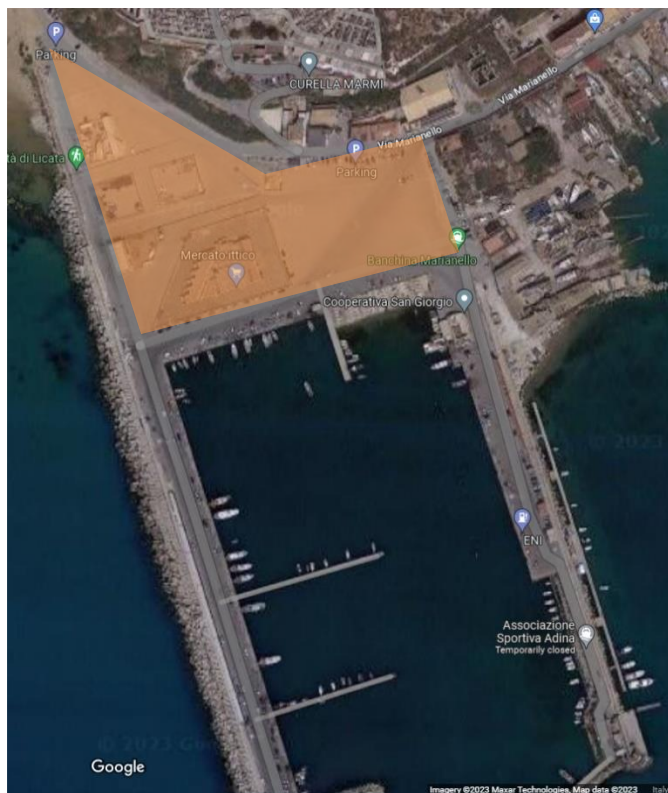
DARSENA PESCHERECCIA



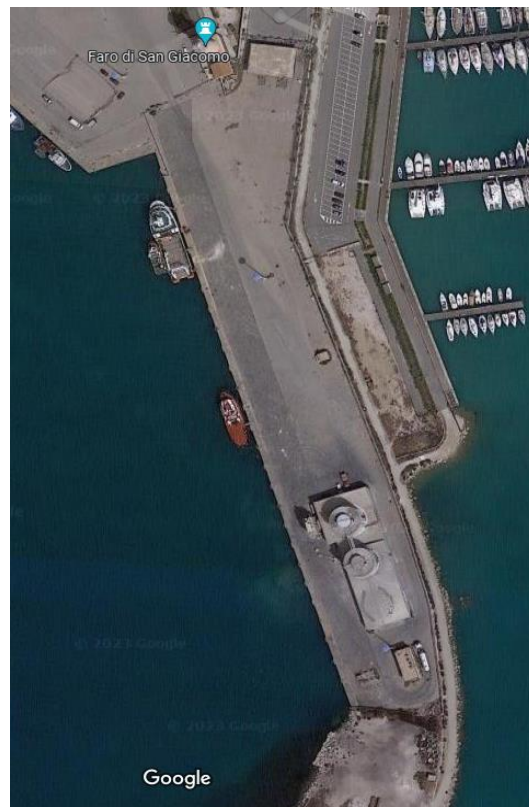


Allegato 5

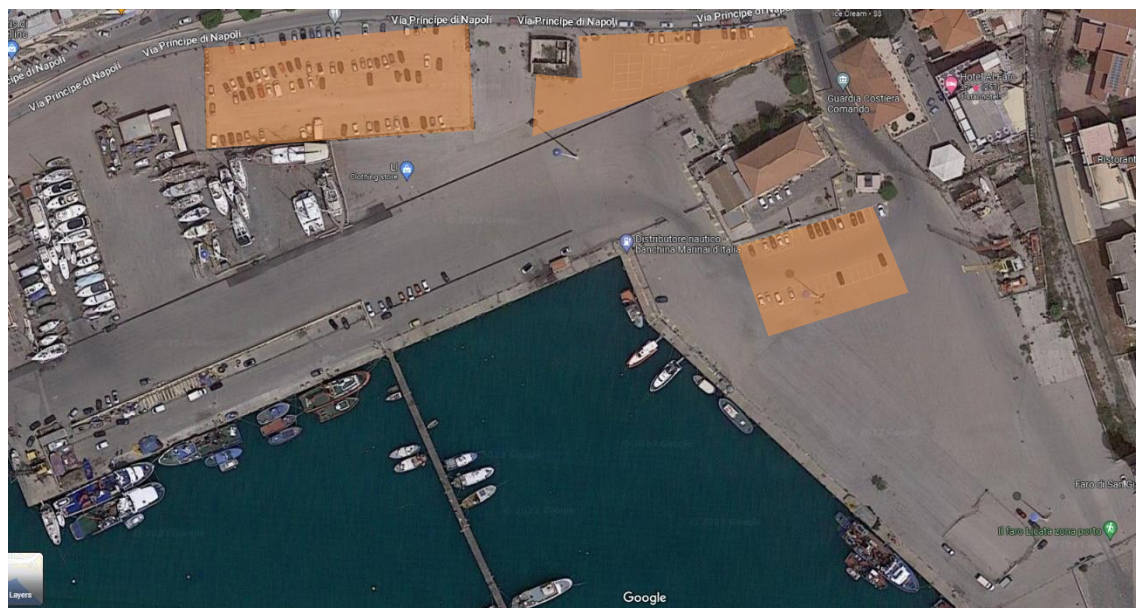
AREE DI SOSTA VEICOLARE



Darsena di Marianello



Port Facility Internazionale



Banchina Marinarai d'Italia



Allegato 6

(bollo)

ALL'AUTORITA' MARITTIMA
DI LICATA

ALL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Pec: info@portpalermo.it

Il sottoscritto, in qualità di (proprietario - armatore – legale rappresentante di _____)
iscritta al N° _____ di (Ufficio d'iscrizione) ormeggiata all'attualità nel
porto di _____

CHIEDE

di esaminare la possibilità di autorizzare il disarmo nel porto di Licata della
sopracitata unità. Si propone/propongono il/i seguente/i nominativo/i dei marittimi
che dovrà/dovranno assicurare il servizio di guardiania:

1) – Sign. _____ (specificare indirizzo,
recapito telefonico)

iscritto al N° _____ delle matricole/registri tenuti
da _____ ;

2) – Sign. _____ (specificare indirizzo,
recapito telefonico)

iscritto al N° _____ delle matricole/registri tenuti
da _____ ;

(IL RICHIEDENTE)



Allegato 7

FAC – SIMILE D'AUTORIZZAZIONE

bollo

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto di Licata:

VISTA: l'istanza presentata dal _____ intesa ad ottenere
l'autorizzazione a disarmare l'unità _____ nel
porto di Licata;

VISTA: la propria Ordinanza N.01/2023 datata 24.02.2023;

VISTO: il parere favorevole dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTA: gli art.74, 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo
Regolamento di Esecuzione – parte marittima,

A U T O R I Z Z A

il disarmo nel porto di Licata dell'unità denominata _____
iscritta al N° _____ delle matricole/RR.NN.MM.GG./R.N.D. di
(_____).

La guardiana a bordo deve essere assicurata dal/i seguente/i marittimo/i
qualificato/i:

1) _____ iscritto al N° _____ di

2) _____ iscritto al N° _____ di

L'unità deve essere ormeggiata al posto di ormeggio

Tale posto di ormeggio potrà essere modificato durante il periodo di disarmo al fine
di non compromettere l'operatività portuale in genere.



Allegato 8

PROCESSO VERBALE CONSEGNA DOCUMENTI

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, il
sottoscritto _____

D I C H I A R A

il Sign: _____ nato il
_____ residente _____, in qualità di
_____ dell'unità denominata
_____ iscritta al n. _____ delle
Matricole/RR.NN.MM.GG./Diporto di _____ ha proceduto alle ore
_____ alla consegna dei seguenti documenti:

- 1) . _____
- 2) . _____
- 3) . _____
- 4) . _____
- 5) . _____

Il presente processo verbale viene redatto in duplice esemplare, di cui copia
conforme viene consegnata al sopracitato nominato.

(LA PARTE)



Allegato 9

PROCESSO VERBALE DI RICONSEGNA DOCUMENTI

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, il
sottoscritto _____

D I C H I A R A

di aver proceduto alle ore _____ alla consegna al Sign.
_____, nato il _____
residente _____ in qualità di
_____ dell'unità denominata
_____ iscritta al n. _____ delle
Matricole/RR.NN.MM.GG./Diporto di _____ la seguente
documentazione:

- 1) . _____
- 2) . _____
- 3) . _____
- 4) . _____
- 5) . _____

Il presente processo verbale viene redatto in duplice esemplare, di cui copia conforme viene consegnata al sopracitato nominato.

(LA PARTE)



Allegato 10

INTESTAZIONE DEL CANTIERE

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
92027 – Licata (AG)

All' Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale
PALERMO
Pec: info@portpalermo.it

Il sottoscritto _____, titolare del cantiere navale sito in Licata in via _____, informa codesta Autorità Marittima che in data _____ ha tirato sullo scalo la seguente unità: _____

Tipo: _____

Nome: _____

Numero iscrizione: _____

T.S.L.: _____

Lunghezza: _____

Descrizione lavori: _____

Data presunta sosta sullo scalo gg. _____

Armatore/Proprietario: _____

Licata, _____

L'ARMATORE/PROPRIETARIO

IL TITOLARE DEL CANTIERE



Allegato 11

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
92027 – Licata (AG)

All' Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale
PALERMO
Pec: info@portpalermo.it

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____ e residente a _____ prov. _____, recapito
telefonico _____, in qualità di Armatore/Proprietario dell'unità da _____
denominata _____

COMUNICA

Ai sensi dell'art. _____ del Regolamento del porto di Licata, l'intenzione di effettuare l'alaggio/il varo (barrare se non richiesto) della suddetta unità presso:

- Scivolo sito nella darsena Marianello;
- Banchina Nord Marinai D'Italia;
- Altro (specificare) _____ (da valutare)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto specifica quanto segue:

- Nome e numero unità: _____;
- Peso totale da movimentare comprensivo del peso dell'unità e delle eventuali pertinenze di bordo _____;
- Lunghezza fuori tutto _____ Larghezza fuori tutto _____;
- Quantità di carburante e/o lubrificante presente a bordo: _____;
- Eventuali altri pesi presenti a bordo: _____;
- Data dell'alaggio _____ Data del varo _____;
- Qualora non coincidenti, indicare l'Armatore: _____.

Si allega copia del documento d'identità.

Licata, _____

IL RICHIEDENTE



Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

Il sottoscritto _____ consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere regolarmente iscritto nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ovvero di avere l'autorizzazione all'esercizio di impresa portuale ex. art. 16 L. 84/94 e s.m.i., accetta di eseguire l'operazione di alaggio e varo della suddetta unità e di osservare tutte le prescrizioni previste dal Regolamento del Porto di Licata e dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

A tal fine il sottoscritto specifica che la gru che sarà utilizzata per le suddette operazioni sarà la seguente:

- Autogru _____, tipo _____ modello _____ targa _____, anno di costruzione _____, data ultima revisione _____;
- Data ultima revisione ISPEL al sistema di sollevamento _____;
- Data ultima revisione fasce _____ data ultima revisione catene _____;
- Portata di sicurezza di sollevamento, in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento gru _____;

Il sottoscritto altresì dichiara che il personale addetto alle operazioni sotto specificato:

- Conduttore Sig. _____;
- Manovratore Sig. _____;
- _____ Sig. _____;

è dipendente della ditta indicata in epigrafe, è in possesso di tutti i titoli necessari per eseguire le operazioni in parola ed è stato reso edotto delle norme emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle procedure indicate nel piano di sicurezza ed all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Dichiaro inoltre, che il personale impiegato è in possesso di tutti i titoli necessari per l'effettuazione delle operazioni nonché dei dispositivi di protezione individuale in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Autorità Marittima rimane manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dallo svolgimento della suddetta attività da intendersi ricadere interamente sulla ditta esecutrice dei lavori.

La suddetta ditta esecutrice dichiara, inoltre, di rispettare tutte le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento del Porto di Licata, di seguito elencate:

- 1) le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque, un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
- 2) nella zona di mare prospiciente l'area interessata dai lavori sono interdetti l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale non direttamente coinvolta nelle operazioni di alaggio/varo nonché il transito a meno di 10 (dieci) metri di distanza dal raggio di azione della gru;
- 3) prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
- 4) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti



- certificati tecnici di omologazione;
- 5) non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
 - 6) lo spazio di manovra dovrà essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
 - 7) le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
 - 8) l'impresa esecutrice delle operazioni di alaggio dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - 9) durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogru o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale;
 - 10) gli addetti ai lavori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
 - 11) le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogrù;
 - 12) il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
 - 13) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
 - 14) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
 - 15) al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa; la permanenza dei mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio od il varo del mezzo nautico.

Allego copia del documento di identità.

Licata, _____

LA DITTA ESECUTRICE
